

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO

Anno XVI - n. 7 - LUGLIO 2014 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
www.ilnuovogiornaledemilitari.it E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

Intervista a Daniele Tisone
Unificazione delle FF.PP.
Efficienza e risparmi

a pag. 8



Nuovo regolamento
Gli incarichi vietati
ai dipendenti pubblici a pag. 11

Riforma della rappresentanza militare: se ne discute in Commissione Difesa della Camera

La specificità non può ostacolare il cambiamento

di Antonella MANOTTI

Se mai si voleva una conferma di come il vertice militare vede (o vuole?) la riforma dello strumento di rappresentanza del personale militare, l'abbiamo avuta ascoltando l'audizione del Capo di SMD Binelli Mantelli, in Commissione Difesa lo scorso 22 luglio.

Un discorso che non ha nulla a che vedere con l'accesso dibattito su "sindacato militare o rappresentanza rafforzata", perché anche coloro che si schierano con questa seconda ipotesi, non possono non rilevare come le posizioni di Binelli Mantelli, vadano ben oltre ogni pessimistica previsione.

continua a pag. 2

Le nostre interviste

On. Villecco Calipari

a pag. 5

On. Angelo Rughetti

a pag. 6

ALLOGGI DIFESA

Ripristinate le tutele per le fasce più deboli

Publicato il Decreto annuale dopo sette mesi di attesa

a pag. 9

Un lavoro comune per la tutela dei cittadini in divisa

L'Inca e il Silp per la Cgil offrono alle lavoratrici e ai lavoratori della polizia di Stato e del comparto sicurezza/difesa una serie di servizi per rendere più facile l'esercizio dei diritti previdenziali e assistenziali.

Le esperienze sindacali della contrattazione collettiva, unite a quelle del patronato che da più di 60 anni difende e promuove i diritti del lavoro e di cittadinanza, si riflettono sul servizio con l'apertura di nuovi percorsi presso i quali i cittadini in divisa potranno avere la consulenza previdenziale di cui hanno bisogno.

Presso gli uffici sindacali del Silp per la Cgil e di patronato dell'Inca potrai avviare le pratiche per emersione ed eventuale allineamento delle prestazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di:

- Previdenza:**
 - Benefici di accesso al pensionamento di anzianità e di vecchiaia;
 - Trattamento della pensione ordinaria e del TFS;
 - Reintegrationsi contributive;
 - Compenzi;
 - Finanziamenti contributivi;
 - Previdenza di invalidità;
 - Previdenza di inabilità al lavoro;
 - Previdenza di reversibilità.
- Indennità e malattie professionali:**
 - Benefici per il ricoveramento di patologie dipendenti da cause di servizio;
 - Benefici per l'aspettativa e l'assente;
 - Benefici contributivi;
 - Indennità speciale "una tantum";
 - Previdenza privilegiata.

Sindacalisti e operanti del patronato INCA offrono, inoltre, consulenze mediche, medico-legali o tutela legale in tutti quei casi in cui gli enti previdenziali abbiano commesso errori nella valutazione delle richieste di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La nostra tutela è estesa anche ai tuoi familiari.

Rivolgi con fiducia al Silp per la Cgil e all'Inca, strutture personali qualificate per ogni tua esigenza.

Un tuo diritto è un nostro dovere.

VAI A PAG. 24



Ricorsi di equariparazione: la Cassazione conferma gli indennizzi ai ricorrenti

A PAG. INA 12

RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Se ne discute in Parlamento...

Prima della pausa estiva si chiuderanno presumibilmente le audizioni della Commissione Difesa della Camera dove sono all'esame alcune proposte di legge di riforma della rappresentanza militare: due del PD e una di SEL.

Sono ormai varie legislature che si ripresenta puntualmente l'argomento senza che il Parlamento sia riuscito a concretizzare una riforma ineludibile a distanza di oltre trent'anni dal varo della legge 382/78 che istituì gli organismi (Cocer, Coir e Cobar).

Che sia la volta buona?

Sono in tanti a chiederselo. In primis i protagonisti attuali, ovvero i delegati in carica chiamati in audizione. Per la prima volta non sono stati ascoltati non solo i

Cocer ma anche i consigli intermedi (Coir).

Le audizioni nel complesso hanno evidenziato una sostanziale ed ineludibile esigenza volta ad adeguare le rappresentanze pur con distinguo importanti tra chi chiede la rappresentanza rafforzata e chi punta a diritti associativi/sindacali. Su quest'ultima posizione sono marcate le differenze tra i delegati della guardia di finanza e dell'aeronautica ma anche diffusamente emerse anche nell'ambito dei consigli intermedi dei carabinieri. Di queste audizioni è possibile prendere visione sul nostro sito.

La commissione ha ascoltato anche il capo di stato maggiore della difesa l'Amm.

Binelli Mantelli, il cui intervento riportiamo integralmente in questa edizione con un nostro commento.

Il dibattito è acceso e si svilupperà ancora più approfondito alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Nel frattempo abbiamo avviato una serie di interviste con esponenti parlamentari delle varie forze politiche, del governo, del mondo sindacale della polizia e delle Associazioni.

In questa edizione ne riportiamo alcune, mentre sul nostro sito verranno pubblicate le successive, man mano che si renderanno disponibili gli interlocutori a cui il nostro giornale ha rivolto le domande sulla materia.

IL COMMENTO**SEGUE DALLA 1ª PAGINA**

Qui il problema è "altro"; è la scelta tra chi vuole cambiare per migliorare la condizione professionale ed ampliare i diritti del personale e con essi contribuire a modernizzare l'istituzione militare e chi, invece, vuole conservare il monopolio paternalistico che ha consentito finora ai vertici militari di imbrigliare la rappresentanza con lacci e laccioli che ne hanno impedito di fatto il funzionamento e condizionato il ruolo in difesa degli interessi individuali e collettivi del personale.

Quando il capo di SMD afferma che le Rappresentanze non debbono travalicare la loro funzione, significa che:

- l'amministrazione deve continuare a decidere cosa è meglio per il personale;
- deve poter essere unico interlocutore delle RM (non la politica!);
- la libertà di espressione dei delegati deve essere regolamentata perché si rischia di compromettere la coesione interna;

- L'eventuale scelta verso i diritti associativi/sindacali, cambierebbe la funzione delle RM che non avrebbero più una posizione collaborativa bensì antagonista rispetto all'autorità militare. Perché - secondo il Capo di SMD - gli obiettivi di comandanti che hanno a cuore il benessere del personale e quelli dei rappresentanti di base, non

possono che coincidere. (!!!!)

Forse l'Amm. Binelli Mantelli trascura il fatto che la cura del benessere del personale e la tutela dei suoi interessi professionali non sono proprio la stessa cosa, perché gli strumenti di rappresentanza sono finalizzati a riequilibrare gli interessi del "datore di lavoro" e quelli dei lavoratori.

Non si tratta quindi di una risposta protettiva di chi esercita la funzione gerarchica rispetto al subordinato in grado, ma di uno strumento che può garantire che il lavoratore con le stellette possa recuperare una condizione che ne rafforzi il ruolo all'interno dei luoghi di lavoro, mirando a definire uno spazio di autotutela che dà vita a rivendicazioni configurabili come veri e propri diritti soggettivi verso il datore di lavoro - comandante, sul quale gravano obblighi corrispondenti.

Ora il tema è nelle mani del Parlamento, a cui spetterà la sintesi tra le posizioni espresse dagli organismi di rappresentanza (comunque schierati per un cambiamento effettivo dell'attuale organismo), dai cittadini militari che in questa fase si stanno esprimendo attraverso la rete o deliberare ai vari livelli della RM e da chi, all'interno della struttura (a partire dal suo massimo esponente gerarchico), sta suggerendo alla politica una linea fortemente conservatrice.

E qui la sintesi; perché tutto può permettersi la politica - compresi gli errori - ma non la rinuncia o l'assenza di una prospettiva credibile di cambiamento, perché la riforma della rappresentanza militare non è un affare privato tra gerarchie

La tutela del personale non è un "affare privato" della gerarchia

e dipendenti, ma è un tema di civiltà e di democrazia.

Confidiamo che in Parlamento prevalga una discussione che si inserisca nello scenario di cambiamento che il governo Renzi sta perseguendo e non vi può essere giustificazione alcuna per chi, agitando lo spauracchio della "deriva sindacale" tenta di frenare una riforma che deve avere come obiettivo la partecipazione e la democrazia come valori irrinunciabili che stanno dentro al tema della dignità delle persone e che non vanno ad inficiare alcuna disciplina o compattezza delle Forze Armate.

E' incomprensibile che possa esistere ancora oggi un livello istituzionale- gerarchico totalmente disgiunto dalla realtà, dai temi, dai contenuti della condizione sociale dei cittadini militari. E se il distacco fra cittadini e istituzioni si è accentuato, è anche perché finora sono prevalse queste logiche che hanno premiato visioni corporative e conservatrici, a scapito di chi prova a fare seriamente il proprio dovere e chiede solo diritti e riconoscimenti adeguati.

Alla politica quindi il proprio ruolo di ascolto e di indirizzo.

Ai delegati della Rappresentanza l'onere di una scelta che abbandoni contrapposizioni ideologiche e lasci spazio ad un modello innovativo che deve tenere conto

dei contesti di riferimento che evolvono, da quelli interni a quelli esterni.

Il contesto interno in cui, cultura associativa, qualità delle risorse umane, senso di appartenenza, devono crescere nella consapevolezza che si è tutti nella stessa barca e che prima di dividersi è il momento di crescere e compiere davvero un salto culturale. Servono formazione, consapevolezza, contenuti e identità.

E poi il contesto esterno, in continua evoluzione connotato da una complessità crescente che richiede capacità di relazionarsi con i problemi posti da una crisi economico sociale senza precedenti e con variabili che impongono un continuo aggiornamento anche nei rapporti con le istituzioni e la politica.

Uno schema relazionale che suggerisce ai rappresentanti una dimensione innovativa del proprio ruolo, che sta nel coniugare gli interessi della categoria e quelli della collettività, perché oggi è impensabile credere che esistano confini tra i diversi contesti, così come è riduttivo ed inefficace limitare l'attività di rappresentanza solo nell'ambito del proprio settore di riferimento.

C'è ancora molto da lavorare per operare un cambio di prospettiva. Ma è qui che oggi passa obbligatoriamente la strada per fare una Vera Riforma.

Antonella Manotti

L'audizione del Capo di SMD Amm. Binelli Martelli in Commissione Difesa della Camera

"Rappresentanza militare interna, specifica e di supporto ai Comandanti"

Nessuna apertura verso i diritti associativi

«**R**ingrazio il Presidente Vito, i Vice Presidenti Artini e Villecco Calipari e tutti gli Onorevoli Parlamentari della Quarta Commissione Difesa della Camera dei Deputati per l'odierna convocazione sul disegno di legge di riforma della Rappresentanza militare. Un tema importante sul quale sono state presentate tre proposte di legge da parte di alcuni Onorevoli Parlamentari.

Il mio auspicio è che si possa individuare e perseguire in maniera il più possibile condivisa una soluzione normativa che – anche alla luce del mutato quadro di riferimento – sappia conciliare le esigenze del personale militare, il



Il Capo di SMD Binelli Martelli

ruolo della Rappresentanza e la specificità del Comparto Difesa e Sicurezza, con i compiti istituzionali dello Strumento Militare. Vorrei ricordare che io stesso, nel mio primo incontro con il COCER Interforze quale Capo di Stato

Maggiore della Difesa, ho rappresentato la necessità di rivedere le norme della Rappresentanza Militare in quanto, alla luce della "Legge sui Vertici" n. 25/97 (poi ripresa nel Codice dell'Ordinamento Militare), esse dovevano essere attualizzate e ho sollecitato gli stessi delegati ad avanzare specifiche proposte, con la massima disponibilità alla collaborazione.

La Rappresentanza Militare "nasce" infatti nel 1978 e viene normativamente orientata alla proposizione di iniziative legate alla cosiddetta "vita di guarnigione" ed al benessere - in senso lato - del personale militare, in una fase storica in cui le Forze Armate erano caratterizzate da un minimo coinvolgimento in missioni internazionali (allora agli albori), dalla "coscrizione obbligatoria" e dalla presenza di personale militare esclusivamente maschile che "viveva" la caserma, la nave, il reparto come una "seconda casa". In tale ambito, i delegati degli Organi di Rappresentanza erano i principali interlocutori dei Comandanti, l'anello di congiunzione tra la "base" ed il "vertice", con iniziative finalizzate a migliorare la "qualità della vita" del personale. Non a caso il COBAR, il Consiglio di Base di Rappresentanza (il livello "fisicamente" più vicino al personale), era percepito come la Rappresentanza per eccellenza, con uno strettissimo legame tra "eletti" ed "elettori". I livelli intermedio e centrale (COIR e COCER),

veicolavano le istanze che per loro natura richiedevano un coinvolgimento ed una assunzione di decisioni ad un livello superiore, fino al vertice politico del Dicastero.

L'avvio del processo di professionalizzazione e l'apertura alla componente femminile delle Forze Armate, gli attuali mezzi comunicazione di massa e la loro velocità (la Rappresentanza Militare è presente su siti web della Difesa anche con link dedicati), la "globalizzazione" delle problematiche hanno radicalmente mutato il quadro di riferimento e le stesse esigenze da veicolare e rappresentare, "accorciando" le distanze tra COCER, COIR e COBAR. Al riguardo, l'articolo 878 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare ha

«La "specificità militare" richiede un approccio alle tematiche del personale "con le stellette" diverso da quello del Pubblico Impiego, proprio per ciò che il loro status comporta in termini di limitazioni e obblighi che non vengono chiesti ad altri Servitori dello Stato».

novellato le aree di competenza "comuni" a COBAR, COIR e COCER, con un focus particolare proprio sugli aspetti assistenziali e sociali, legati al miglioramento della qualità della vita, includendo anche la tematica dell'integrazione del personale femminile in ambito militare. È anche importante evidenziare la competenza specifica del COCER per quanto attiene a "...pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari", come previsto dall'articolo 879 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare.

Si tratta di tematiche di grande rilievo, soprattutto alla luce delle attuali penalizzazioni in termini stipendiali, con il blocco delle progressioni economiche e con effetti negativi anche maggiori in una prospettiva pensionistica, anche per il mancato avvio dell'aprevidenza complementare del Comparto Difesa e Sicurezza.

Se da un lato è quindi cresciuta la "consapevolezza del ruolo", dall'altro si è

manifestata in alcuni casi - a fronte di una situazione di grande disagio per le motivazioni su esposte - una tendenza ad indirizzare la Rappresentanza verso modelli organizzativi ed operativi di tipo sindacale.

Si è anche assistito ad iniziative individuali o di gruppi di delegati (e quindi prive del requisito essenziale della "collegialità" e della "rappresentatività"), dalle quali sono scaturiti "comunicati" - spesso non condivisi in ambito COCER - diffusi via internet in maniera quanto meno irrituale, con il rischio di sminuire il valore della Rappresentanza e la sua vera forza: la coesione interna.

Un modus operandi che non solo non risponde alle esigenze del comparto militare, ma non è neppure funzionale alla miglior tutela al personale militare, il prioritario parametro da tenere in considerazione nell'agire quotidiano. Voglio anche sottolineare che il rapporto dello SMD e mio personale con le Organizzazioni Sindacali per la trattazione delle problematiche afferenti al Personale Civile della Difesa è assolutamente trasparente e costruttivo, significando che il "distinguo" con le Organizzazioni sindacali non vuole suonare irrispettoso, ma evidenziare che la Rappresentanza Militare è una questione affatto diversa.

La "specificità militare" richiede infatti un approccio alle tematiche del personale "con le stellette" diverso da quello del Pubblico Impiego, proprio per ciò che il loro status comporta in termini di limitazioni e obblighi che non vengono chiesti ad altri Servitori dello Stato.

Ricordo che la sentenza n° 449 del 1999 della Corte Costituzionale sulla Legge n. 382/78 - istitutiva della Rappresentanza Militare - chiarisce che la Legge in questione "pur negando ai militari la libertà sindacale riconosce loro le facoltà tipiche di essa, devolvendole ad organi che si pongono in posizione collaborativa e non antagonista rispetto all'autorità militare". Ritengo quindi che l'intento del Legislatore fosse di avere un organismo endogeno a supporto e a consiglio della catena gerarchica e non un elemento avulso né in antitesi alla stessa. Del resto, poiché qualunque militare riconosce nella motivazione e nella coesione del proprio reparto l'elemento prioritario ed indispensabile della sua operatività ed efficacia, è evidente che gli obiettivi del Comandante e dei rappresentanti di Base non possono che coincidere nella grandissima parte dei casi.

Un istituto dunque specifico delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza), che

SEGUE A PAGINA 4

AUDIZIONE DEL CAPO DI SMD

SEGUE DA PAG. 3

può e deve essere attualizzato nei suoi meccanismi, nella sua struttura e nelle sue modalità di funzionamento, ma che non può essere stravolto, salvaguardandone la funzione di supporto nei confronti dei Comandanti e di tutela del personale soprattutto per porre sempre più l'Uomo e non l'Organizzazione al centro di tutto.

Auspicio quindi un sereno e ponderato dibattito sul tema, perché è nell'interesse di tutti (e del Capo di SMD per primo) che le esigenze del personale militare vengano tutelate nel miglior modo possibile.

Ho detto "l'Uomo al centro". E le donne e gli uomini che devono essere tutelati dai Comandanti con il supporto fondamentale degli Organi della Rappresentanza non sono solo pubblici dipendenti ma "militari", con uno status giuridico chiaramente definito dalla legislazione e dalle normative vigenti.

Il Codice dell'Ordinamento Militare (il decreto legislativo n. 66/2010) identifica obblighi precisi (quali, ad esempio, "l'impegno senza riserva, fino al sacrificio della vita") ed anche limitazioni personali difficilmente riscontrabili tra i pubblici dipendenti (quali, ad esempio, le costanti verifiche di idoneità psico-fisica ed il mantenimento di elevati standard di efficienza operativa, l'assoggettamento a codici penali e regolamenti "ad hoc", l'incompatibilità generale dello "status militare" con l'esercizio di ogni altra professione od attività, il divieto di ricorrere a forme di libertà quali il "diritto di sciopero", la valutazione sistematica del rendimento in servizio, etc.). A tal proposito, evidenzio che lo Stato Maggiore della Difesa ha recentemente interessato la Rappresentanza Militare per contribuire in termini propositivi a dare effettività a quell'articolo 19 della Legge n. 183/2010 che ha sì riconosciuto la "specificità" militare, ma senza che siano poi seguite azioni/provvedimenti che la sostanziassero, con una omologazione del personale militare ai Pubblici dipendenti, fatti però salvi i doveri, le limitazioni ed i sacrifici (personali e familiari) che la vita militare impone.

Parimenti sono stati attivati, su alcune aree tematiche, dedicati Tavoli Tecnici riguardanti: "Il Riordino dei Ruoli e delle Carriere", "I prestiti al Personale e la Previdenza Complementare", "Il blocco del trattamento economico ed il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI)" e "La Riforma della Rappresentanza Militare". Quest'ultimo Tavolo Tecnico, per ovvi motivi, non si è ancora riunito proprio in attesa degli esiti dei lavori parlamentari, significando che comunque la possibilità di poter essere auditi da parte di questa Commissione consente di esprimere opinioni ed avanzare proposte. I restanti tre Tavoli Tecnici si stanno riunendo invece regolarmente e sono attivamente impegnati in un aperto e corretto confronto.

Devo poi rimarcare come la stessa "specificità" militare si rifletta "negativamente" nelle diversità esistenti in termini di possibilità concertative/contrattuali delle rappresentanze del

«La RM deve essere un istituto specifico delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare che può e deve essere attualizzato nei suoi meccanismi, nella sua struttura e nelle sue modalità di funzionamento, ma che non può essere stravolto...»

Comparto Ministeri rispetto a quelle delle similari Parti sociali delle Forze di Polizia e di quelle, per l'appunto, della Rappresentanza Militare.

I modelli di riferimento in ambito europeo indicano come in molte nazioni la rappresentanza dei militari non abbia una fisionomia di tipo sindacale e l'attività svolta, all'interno dell'amministrazione o all'esterno da Associazioni, è essenzialmente rivolta al miglioramento del benessere del personale.

Fanno eccezione Germania e Svezia dove la struttura di tipo sindacale è esterna ed è autofinanziata, pur occupandosi delle stesse materie di cui tratta la Rappresentanza Militare.

Si tratta ora di verificare e, se necessario, attualizzare materie, funzionalità, possibilità di interazioni esterne all'Amministrazione Difesa, a partire dalle materie già oggi oggetto delle attività della Rappresentanza Militare. A ben vedere, esse sono ampie e variegate. Sono escluse solo quelle indissolubilmente vincolate all'efficienza dello Strumento Militare. Mi riferisco alla preclusione a trattare ordinamento, struttura delle Forze, addestramento, operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego. Confermo ancora valide tali limitazioni individuate all'origine dal legislatore, proprio per la peculiarità dello Strumento Militare e nei compiti ad esso assegnati (che richiedono prontezza decisionale, rapidità risolutiva, alta mobilità ed assoggettamento a particolari ed usuranti condizioni di impiego oltre alla indispensabile riservatezza per garantire la sicurezza dello Stato e del personale stesso). Viceversa, un settore che nell'evoluzione generale può ora trovare spazio di trattazione è la possibilità di una certa autonomia negoziale in materia di concertazione economica, al pari di quanto avviene per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Infatti, ad oggi, la Rappresentanza Militare non può esprimere una autonoma posizione in questa materia, una possibilità che invece potrebbe dare più voce alle istanze del personale, ponendosi quale ulteriore attore nei confronti dell'Esecutivo, distinto dall'Amministrazione Difesa.

Per quanto riguarda il funzionamento generale, la Rappresentanza si presenta nell'attuale struttura da 36 anni. Nata in un contesto di scambi informativi limitati, essa è desueta nei livelli organizzativi, nella composizione e durata del mandato, nelle modalità di relazioni esterne al Dicastero della Difesa.

Innanzitutto, grazie ai nuovi sistemi di comunicazione globale, ritengo si possa ipotizzare una struttura più snella, agile e funzionale (in linea con la filosofia stessa della Revisione dello Strumento Militare), con l'eliminazione dei livelli intermedi non più necessari (penso ai COIR) in modo da rendere ancor più diretto e tempestivo il collegamento tra "periferia" e "centro".

Si può quindi valutare la possibilità di deliberare anche a maggioranza semplice e per

comparto ma tenendo unita come ora la Rappresentanza Militare, nell'attuale configurazione di Sezioni di Forza Armata con la contestuale contrazione del numero dei delegati per categorie, distinguendo anche tra graduati e militari di truppa.

Tutto ciò potrà assicurare maggiore continuità d'azione e mitigare il problema della mancanza del numero legale: quindi più omogeneità interna e più peso alle effettive proposte della periferia.

Penso inoltre ad un solo mandato non prorogabile onde garantire un adeguato e costante ricambio generazionale, a vantaggio della freschezza di idee e della riduzione di possibili rischi di autoreferenzialità. La riconferma (anche per più mandati) nella carica di delegato rischia di "allontanare" il personale militare dalle realtà operative e dalle concrete esigenze della base, creando dei "professionisti della Rappresentanza", sentiti come poco "rappresentativi" dalla Base ancorché tecnicamente preparati. Infine, ritengo importante sottolineare che la Rappresentanza Militare non può essere l'interlocutore politico del Dicastero, in quanto tale funzione è peculiare del Ministro della Difesa. È tuttavia vero che alcuni vincoli esistenti in termini di relazioni esterne sono stati superati nei fatti e va quindi riconosciuta alla Rappresentanza la facoltà di poter legittimamente, attraverso un suo "rappresentante legale", colloquiare ed esprimere autonome posizioni con i Media e con le Istituzioni.

In conclusione, nella speranza di aver sgombrato il campo da ogni possibile fraintendimento sulla funzione "storica" della Rappresentanza Militare, ne ribadisco il suo

«Può ora trovare spazio di trattazione la possibilità di una certa autonomia negoziale in materia di concertazione economica, al pari di quanto avviene per le Forze di Polizia ad ordinamento civile...»

insostituibile ruolo di supporto per il miglior espletamento della funzione di comando, ad ogni livello ordinativo. Sottolineo, infine, che i Comandanti sono istituzionalmente i primi responsabili del benessere del personale dipendente, che deve essere nelle migliori condizioni per assolvere i peculiari e sovente rischiosi compiti che gli vengono chiesti per prepararsi e per assolvere le missioni, in Italia così come nei Teatri Operativi.

Quando si parla di "governo del personale" e di "funzione di comando" si parla anche di questo, e la Rappresentanza in tale contesto è un elemento "chiave" ed imprescindibile.

Tutto ciò, partendo da una premessa sostanziale: per la specificità delle Forze Armate ed i compiti ad esse assegnati, la Rappresentanza deve rimanere all'interno della struttura militare della Difesa con connotazione non sindacale e sostenuta finanziariamente con oneri a carico del Bilancio della Difesa.

Nel rispetto della apoliticità delle Forze Armate, essa deve essere uno strumento a supporto, anche critico, della catena gerarchica, ma con spirito propositivo e costruttivo, in linea con l'etica e i valori delle Forze Armate. La Rappresentanza Militare ed i Comandi corrispondenti devono poter operare con la massima sinergia e comunione d'intenti, per il bene dell'Organizzazione, del personale militare, della nostra stessa Sicurezza e Difesa. Con questo auspicio concludo il mio intervento e rimango a disposizione per eventuali approfondimenti>>.

«Le donne e gli uomini che devono essere tutelati dai Comandanti con il supporto fondamentale degli Organi della Rappresentanza non sono solo pubblici dipendenti ma "militari"...»

LE NOSTRE INTERVISTE



L'On. Vilecco Calipari

Intervista all'On. Vilecco Calipari, relatrice in Commissione Difesa sulle proposte di legge di riforma della rappresentanza militare

"Status militare e tutela: al Parlamento la sintesi"

On. Vilecco Lei è relatrice in Commissione Difesa sui progetti di riforma della rappresentanza militare. In queste settimane si sono svolte diverse audizioni con i Cocer e Coir che hanno evidenziato una sostanziale richiesta di uno strumento di tutela maggiormente rappresentativo degli interessi collettivi del personale militare. Cocer Aeronautica, Guardia di finanza e la stragrande maggioranza dei Coir Gdf e Carabinieri, hanno rivendicato diritti associativi/sindacali. E comunque, come affermato dal Cocer della Guardia di Finanza non si accetteranno soluzioni al ribasso. Le attuali proposte di legge depositate in parlamento non contemplano però una apertura netta verso questa soluzione. Ci può dire, onorevole che impressioni ha tratto dalle audizioni e come pensa si potranno conciliare testi parlamentari ed esigenze manifestate dai rappresentanti del personale?

Prima di tutto ci tengo a sottolineare che per la prima volta in un ciclo di audizioni parlamentari vengono coinvolti anche i consigli intermedi e che nella storia delle audizioni in materia di rappresentanza militare ci si è sempre fermati ai Cocer.

Il ciclo di audizioni non è ancora terminato e quindi credo sia ancora prematuro tirare le somme di un confronto che è cominciato solamente da poche settimane. Non voglio nascondermi dietro un dito poiché sono ben consapevole che la decisione di fondo riguarda l'essenza stessa dello strumento rappresentativo. Il dibattito tra sindacato o rappresentanza è nato il giorno prima della legge sui principi della disciplina militare. Quindi non è ne nuovo ne privo di riscontri.

Trentacinque anni fa, relativamente ai corpi armati dello Stato, sono state avviate due esperienze. La prima sindacale, nel contesto di una smilitarizzazione dei corpi di polizia che adottarono un ordinamento civile. L'altra con la costituzione di organismi elettivi per esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza. Ciascuno può giudicare i risultati di queste due esperienze. Mi limito a constatare che dal punto di vista del trattamento economico e dei contenuti giuridici del rapporto di impiego di questi due tipi di soggetti non c'è un solo istituto che l'uno possa

Il vincolo posto dalla Corte Costituzionale

rivendicare rispetto all'altro.

E comunque rimango convinta che il binomio stato giuridico militare - rappresentanza elettiva e stato giuridico civile - rappresentanza sindacale rimanga collegato da un vincolo molto forte e a ricordarcelo c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale.

E' del tutto evidente, infatti, che in un quadro così complesso non aiutano ne i veti incrociati ne il muro contro muro. Sono convinta che il Parlamento saprà trovare la giusta soluzione.

Ovvero?

Una soluzione che dovrà essere giudicata da ciò che è più utile al Paese per garantire che i corpi armati dello Stato, qualunque sia il loro ordinamento, assolvano pianamente ai compiti delicati che l'ordinamento dello Stato gli affida con ancor più trasparenza ed efficienza. Due obiettivi che si possono raggiungere con un impegno diretto di ciascuno dei 500 mila operatori, uomini e donne, che vestono l'uniforme.

La mia volontà in quanto relatrice del provvedimento è quella di riformare profondamente la rappresentanza spero che il mondo militare colga questa occasione e non si spacchi col rischio di fermare questo importante processo innovatore.

Lei sa certamente che a livello europeo il diritto associativo/sindacale è riconosciuto in molti paesi europei. Rammentiamo che il CONSIGLIO D'EUROPA con la Raccomandazione nr. 1742 (2006) "Diritti umani dei membri delle Forze Armate" (Testo approvato dall'Assemblea parlamentare in data 11 aprile 2006 (11° Seduta).) afferma tra l'altro che: "L'Assemblea chiede agli Stati membri di garantire una reale ed effettiva protezione dei diritti umani dei membri delle forze armate, e in particolare: autorizzare i membri delle forze armate ad aderire ad associazioni professionali rappresentative o sindacati con il diritto di negoziare le questioni

connesse con la retribuzione e le condizioni di lavoro, e di istituire organi consultivi a tutti i livelli, coinvolgendo le suddette associazioni o sindacati, in rappresentanza di tutte le categorie di personale ..."

Tra l'altro, sono pendenti presso la Corte di Giustizia Europea due ricorsi che chiedono la libertà sindacale per i militari. In tale quadro, quali saranno gli approfondimenti dell'iter parlamentare, nel rispetto di una consolidata esperienza e legislazione europea che impone anche al nostro Paese un adeguamento della normativa in tema di Rappresentanza degli interessi collettivi dei cittadini militari?

Penso che il presidente del Consiglio Renzi abbia un merito indiscusso quello di aver ribaltato lo stereotipato paradigma: "Dobbiamo fare questo perché c'è lo chiede l'Europa" in "Dobbiamo fare quello che è più utile al nostro paese per restare con credibilità in Europa".

Nello specifico sono convinta che gli strumenti di tutela che il nostro Paese ha messo in piedi per garantire alla condizione militare i diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini siano adeguati molto più di quello che è stato realizzato in altri paesi dietro la concessione di diritti associativi o sindacali.

Se si è aperta una discussione parlamentare sulla riforma della rappresentanza militare vuol dire che sono stati riconosciuti i limiti funzionali che debbono essere assolutamente superati. Finché tali limiti non saranno superati con forte spirito innovativo è chiaro che rimane in campo l'ipotesi di sindacalizzazione.

Il lusinghiero risultato elettorale ottenuto dal suo partito alle recenti elezioni europee e l'opportunità che si apre con il semestre europeo a guida italiana, sarà utilizzato anche per una profonda opera di innovazione in istituzioni delicate come le Forze Armate e i Corpi di Polizia?

L'importante risultato elettorale conseguito dal Partito Democratico alle elezioni europee dello scorso maggio e l'apertura a guida italiana del semestre

europeo rappresentano una grande opportunità per il nostro Paese. E questo vale anche per le Forze Armate.

E' bene ricordare che in particolare per quanto riguarda le Forze Armate, la Commissione Difesa della Camera ha svolto nelle ultime due legislature due approfondite indagini conoscitive su aspetti centrali del funzionamento del nostro strumento militare. Mi riferisco

Le R.M. più avanti delle esperienze europee

all'indagine conoscitiva sul procurement militare svolta nella XVI legislatura e quella sui sistemi d'arma conclusasi lo scorso maggio 2014. Inoltre nella scorsa legislatura è stato approvato il disegno di legge delega per una profonda riorganizzazione e razionalizzazione dello strumento militare mentre lo scorso dicembre si è svolto il primo vertice europeo sulla difesa.

Tutte queste iniziative stanno a dimostrare che non mancano certo le intenzioni riformatrici. Deve però essere chiaro a tutti che si può fare tanto o poco a seconda di quanto Europa riusciremo ad includere nel nostro percorso. Mi riferisco alle spese militari per l'esercizio e gli investimenti, a quelle per il reclutamento, il trattamento economico e lo stato giuridico del personale nei confronti del quale è necessario definire meglio i contenuti della "specificità".

Ed è in questo contesto si sviluppa una forte iniziativa voluta dal Ministro della Difesa Pinotti e cioè la redazione di un Libro Bianco sulla sicurezza internazionale da sottoporre al Parlamento presumibilmente nel prossimo Gennaio 2015.

Le linee guida, del libro bianco, sono state messe on-line a disposizione di tutti i cittadini. Si tratta di 90 principi o enunciati di carattere generale. Quelli relativi al personale militare, riportati sotto la voce "il Fattore umano" individuati dal numero 65 al 72 rappresentano già un punto di partenza che potrà essere decisamente arricchito dal contributo dei cittadini. Il Parlamento potrà quindi pronunciarsi avendo a disposizione un materiale molto ampio tenendo presente la delicatezza della materia.

(a.m.)

LE NOSTRE
INTERVISTE

L'On. Angelo Rughetti

Intervista ad Angelo Rughetti,
Sottosegretario alla Funzione pubblica

Riforma della Pubblica Amministrazione, specificità e sblocco stipendiale

■ di Antonella MANOTTI

La riforma della PA e la questione del pubblico impiego sta giocando un ruolo di primo piano nel dibattito politico perché, nel percorso di rientro del debito pubblico ed in piena crisi economica, una delle misure considerate fondamentali è quella dello "snellimento" del pubblico impiego e di una spending review da cui si pensa di recuperare risorse ingenti per investimenti e coperture finanziarie. Il governo Renzi ha posto questo obiettivo tra le sue priorità. Le prime reazioni fanno pensare che ci saranno molte resistenze. Dove si registrano i maggiori ostacoli e come intendete procedere per scalfire le "incrostazioni" culturali che finora hanno impedito una vera riforma della pubblica amministrazione?

Le cosiddette lobby fanno il loro mestiere, il nostro è quello di non prendere scorciatoie. Il decreto di riforma della Pubblica Amministrazione attualmente in sede di conversione in prima lettura alla Camera dei Deputati contiene già numerose mediazioni sui punti caldi ma per noi conta non perdere di vista gli obiettivi per cui è nata questa riforma, primo fra tutti l'obiettivo della staffetta generazionale. Abbiamo un numero di dipendenti in linea con l'Ocse ma un numero di dirigenti superiore e con età maggiore. L'impegno del Governo va in questa direzione, ringiovanire la macchina dello Stato ed inserire nelle nostre piante organiche dei "nativi digitali".

La crisi economica, ma anche la crisi del sistema di rappresentanza, sta imponendo all'agenda politica una accelerazione alle riforme, con l'obiettivo - si sostiene - di segnare la fine di un'era e decretare l'inizio di un nuovo modo di pensare la pubblica amministrazione.

Tutto ciò accade in un contesto in cui i tradizionali mediatori sociali, i partiti in primo luogo, ma anche i sindacati, devono fare i conti con una

crisi di identità e con nuovi sistemi di comunicazione che incidono sulla organizzazione e la partecipazione di cittadini che, dal canto loro, rivendicano servizi migliori, più trasparenza, legalità, lotta agli sprechi...

Adeguare ai tempi moderni il ruolo che dovrebbe giocare una moderna pubblica amministrazione, significa affrontare logiche e norme che hanno finora tutelato e garantito la sopravvivenza di apparati tanto radicati quanto resistenti al cambiamento. I cittadini e le imprese, ma anche i dipendenti pubblici, troppo spesso bistrattati, si aspettano un cambiamento strutturale, un deciso cambio di passo, sbloccando un settore prigioniero di tradizioni e interessi corporativi, (sovente appannaggio della dirigenza pubblica), liberando le energie migliori in esso operanti e rendendolo attrattivo per le migliori professionalità operanti nel mercato del lavoro. Una sfida difficile ed una operazione "trasparenza" che riguarderà tutte le amministrazioni, quindi anche il Comparto Difesa e Sicurezza?

E' vero. La politica non ha più alibi, la crisi economica che ha colpito il nostro Paese è stata lunga e ha riguardato più settori della società, non solo le classi meno abbienti, ma soprattutto le classi medie. E' il motivo per cui oggi Matteo Renzi è il Presidente del Consiglio. In lui nelle scorse elezioni europee ha posto la speranza il 40% degli elettori e

«La sfida per riformare la pubblica amministrazione, "E' difficile, piena di ostacoli e di freni tirati... ma occorre una visione d'insieme che deve riguardare tutti i comparti della PA, nessuno escluso, salvaguardando le peculiarità e le specificità innegabili di ciascuno, in relazione alle proprie funzioni».

un fallimento sul terreno delle riforme non è più possibile, come lo stesso presidente Napolitano ribadisce dall'inizio del suo secondo mandato come Presidente della Repubblica. Gli italiani si aspettano dall'attuale Governo non solo un cambio di passo ma di essere messi finalmente al vertice degli impegni dell'agenda del governo di questo Paese. La sfida che abbiamo di fronte è difficile, piena di ostacoli e di freni tirati ma, come abbiamo avuto modo di constatare con la consultazione avviata con la lettera del Ministro Madia e del Presidente Renzi ai dipendenti pubblici per la riforma della Pubblica amministrazione, forte è la voglia di modificare le cose da parte di tutti. Le 40 mila mail arrivate con proposte e idee rispetto a ciascun punto delle linee guida della riforma da parte di cittadini dimostrano che siamo sulla strada giusta.

E noi siamo convinti del fatto che questo cambiamento dovrà riguardare tutti i settori della PA, nel rispetto, ovviamente delle innegabili peculiarità proprie di ciascun comparto.

Molti soggetti all'interno del comparto Difesa e Sicurezza

za sostengono che in uno scenario di cambiamento come quello che si intende sancire con le riforme presentate dal governo, non ha più senso rivendicare la specificità dei lavoratori con le stellette. Altri, e tra questi molti sindacati della Polizia, sostengono il contrario, ovvero che occorre riconoscere la specificità della funzione svolta, sganciando il comparto difesa e sicurezza dal restante pubblico impiego. Onorevole Rughetti, la Specificità può rappresentare a suo parere un "pretesto" per evitare i cambiamenti oppure è un elemento che il governo utilizzerà per elargire riconoscimenti professionali ed economici particolari al personale del comparto difesa e sicurezza? A suo avviso, gli interventi da adottare non dovranno necessariamente partire da una visione diversa che riesca a coniugare esigenze dei cittadini, efficienza delle amministrazioni, professionalità e tutela dei lavoratori del Comparto?

La riforma della macchina dello Stato che stiamo mettendo in capo muove i passi da una certa visione del ruolo e dell'organizzazione della PA e mira ad una precisa finalità: arrivare ad una amministrazione semplice, più ordinata, organizzata secondo il criterio del risultato con una governance che stabilisce in modo inequivoco quali sono i compiti e le responsabilità di ciascuna amministrazione.

E' evidente che questa visione d'insieme deve riguardare tutti i comparti della PA, nessuno escluso, salvaguardando le peculiarità e le specificità innegabili di ciascuno, in relazione alle proprie funzioni.

In questo senso si sta muo-

vendo il ddl delega di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, che si occupa della complessiva razionalizzazione delle funzioni di polizia, con l'obiettivo specifico di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.

Nessuno escluso, dunque. Ma nel rispetto delle specificità di ciascuno, specificità che, a mio avviso, devono essere valorizzate partendo dall'assunto che tutti i pubblici dipendenti sono a servizio della comunità.

Ci consenta ora una domanda un po' lunga e complessa ma fondamentale in questo momento per l'intera categoria e che sta alimentando un vivace dibattito.

Per contribuire al rinnovamento della PA il governo ha inviato una lettera ai pubblici dipendenti chiedendo la loro collaborazione. Non crede che occorra anche il contributo dei lavoratori militari al rinnovamento del comparto difesa e sicurezza attraverso strumenti di tutela più efficaci delle attuali Rappresentanze militari? Lei sa certamente che a livello europeo il diritto associativo/sindacale è riconosciuto in molti paesi europei. Rammentiamo che il CONSIGLIO D'EUROPA con la Raccomandazione nr. 1742 (2006) "Diritti umani dei membri delle Forze Armate" (Testo approvato dall'Assemblea parlamentare in data 11 aprile 2006 (11° Seduta)) afferma tra l'altro che:

"L'Assemblea chiede agli Stati membri di garantire una reale ed effettiva protezione dei diritti umani dei membri

Sul tema della tutela Rughetti afferma che il nostro paese non è tanto indietro rispetto ad altri Paesi... "ma in ogni caso occorre adempiere in pieno a quanto il CONSIGLIO D'EUROPA ha indicato con la Raccomandazione del 2006".

SEGLUE A PAGINA 7

Blocco stipendiale e specificità: non siamo poi tutti uguali!

Nessuna pietà! Il blocco stipendiale vale per tutti, non c'è specificità che tenga, il Paese è sul baratro, serve senso di responsabilità! Tutti devono partecipare al risanamento dei conti pubblici. **Ma le cose non sono andate proprio così...**

I Magistrati sono stati interamente esonerati dalla Corte Costituzionale, i dirigenti pubblici hanno salvato (in via interpretativa) le indennità di posizione, i dipendenti pubblici contrattualizzati (da ultimo il personale della scuola) hanno attenuato gli effetti del blocco utilizzando la contrattazione integrativa.

Al netto del blocco del turnover (che non incide sulle buste paga) e della contrattazione collettiva (uguale per tutti), chi ha "potuto" ha eluso/attenuato gli effetti del blocco, utilizzando, legittimamente, tutti gli strumenti in suo possesso.

Tutti, tranne chi di strumenti non ne aveva e non ha, come il personale del comparto sicurezza e difesa. Così tutti i Finanziari che hanno "disgraziatamente" maturato una promozione o un incremento stipendiale nel quadriennio 2011-2014 sono rimasti interamente attratti dal blocco, perché la loro dinamica di carriera e di retribuzione è interamente speci-

fica e l'assenza della contrattazione integrativa ha impedito di attenuare gli effetti del blocco.

Sino a pochi giorni fa era esattamente così, da una parte gli "specifici" e dall'altra il resto del pubblico impiego. Fino a qualche giorno fa, appunto, quando anche ai dirigenti militari (Colonnelli e Generali) sono state riconosciute (con gli arretrati) le indennità "perequativa" e "di posizione".

Un riconoscimento "sacro-santo", visto che agli altri dirigenti pubblici le "omologhe" indennità non erano mai state bloccate, che mette però in evidenza tutte le contraddizioni e le distonie del modello organizzativo della Guardia di Finanza, figlio di tanti parziali interventi basati sul compromesso e sull'interesse particolare di questa o quella categoria di personale. Un modello ibrido e confuso che:

- è militare o "civile", a seconda se conviene a questa o a quella categoria di personale;
- non è più adatto per la Guardia di Finanza e forse neanche per le Forze Armate e per l'Arma dei Carabinieri;
- deve far coesistere principi tradizionalmente militari (quali l'anzianità, l'autoreferenzialità e la poca trasparenza) con logiche manageriali

(quali merito, qualità, trasparenza e partecipazione) lontanissime dal modello militare, ma ormai essenziali per la funzione di polizia economico-finanziaria;

- prevede una struttura ed una dinamica di carriera specifica basata, su numerose progressioni orizzontali (intra ruolo) legate quasi esclusivamente sull'anzianità e progressioni verticali (tra ruoli diversi) quasi inesistenti;

- prevede una dinamica retributiva specifica basata quasi esclusivamente sul grado e sull'anzianità, con due uniche eccezioni, una reale (le indennità "perequativa" e "di posizione") per i dirigenti ed una ridicola (per importi) e solo "potenziale" (per utilizzo) per i non dirigenti: il c.d. Fondo Efficienza;

- costringe ad utilizzare in maniera distorta lo straordinario per recuperare le distonie derivate dalla piattezza delle retribuzioni;

- si dovrebbe basare sull'"esempio", ma troppo spesso deborda nell'opportunismo.

Contraddizioni che producono distorsioni e distonie che il blocco stipendiale ha solo fatto emergere in maniera ancora più chiara ed evidente e che stanno progressivamente erodendo la funzionalità del

Corpo. Alcuni esempi.

I dirigenti Gdf sono beneficiari di indennità c.d. "di sedia" (perequativa e posizione) come gli altri dirigenti pubblici, ma non dell'indennità di risultato, anche se sono responsabili di obiettivi.

I dirigenti Gdf, a differenza di quelli pubblici, beneficiano delle indennità operative o dello straordinario, istituti contrattuali tipici del personale non dirigente.

I dirigenti Gdf non sono contrattualizzati, ma siedono, anzi presiedono gli organismi di rappresentanza del personale.

Molti istituti di natura contrattuale, pur essendo validi per tutto il personale non dirigente, non vengono concretamente applicati al personale del ruolo "Ufficiali" direttivi (diritto allo studio, riposo compensativo, licenze straordinarie, ecc.).

Altre regole pattizie vengono concretamente applicate solo nei confronti del personale ISAF (es. obbligatorietà del recupero compensativo).

Molti Ufficiali direttivi rivestono, di fatto, posizioni dirigenziali (es. Comandante di Gruppo o di Compagnia), ma beneficiano di una retribuzione più bassa dei comandati; viceversa molti Ufficiali direttivi omogeneizzati (ovvero beneficiari di retribuzione dirigenziale) rivestono, di fatto, posizioni esecutive.

Nei gradi non dirigenziali non c'è più corrispondenza tra grado, funzione e retribuzione e così, per esempio, ci sono Marescialli che hanno la responsabilità di verifiche o indagini complesse e Luogotenenti

che si occupano di "campi da tennis".

Il 95% circa delle risorse destinate alla retribuzione del personale, sono disciplinate dalla contrattazione collettiva di comparto dove Difesa a Ordine Pubblico la fanno da padrone; risultato: nessuna indennità che remunera l'attività tipica del finanziere.

E potremo continuare. Una situazione che premia il personale meno produttivo e mortifica il personale onesto ed impegnato, che spinge a ricoprire incarichi di meno responsabilità, favorisce la creazione di sacche di inefficienza e produce fastidiose ed inaccettabili disparità di trattamento.

La specificità militare ha senso solo se produce effetti equilibrati sia dal punto di vista delle limitazioni sia dal punto di vista delle compensazioni economico-previdenziali e, soprattutto, se si basa sull'esempio e su poche regole chiare che valgono sempre e per tutti. Ma così non è, e forse non è mai stato.

Per la Gdf è giunta l'ora di scelte nette e precise: o si è tutti militari allo stesso modo o si è tutti "civili" allo stesso modo. Scelta che deve partire dalle funzioni demandate alla Guardia di Finanza e non dall'interesse particolare di questa o quella categoria di personale o da compromessi pensati per altre amministrazioni del comparto.

Francesco Zavattolo
Segretario Generale
Ficisses

Roberto Tofanelli
Presidente del Direttivo
Nazionale Ficisses

Intervista all'Onorevole Rughetti / segue

SEGUE DA PAGINA 6

delle forze armate, e in particolare: autorizzare i membri delle forze armate ad aderire ad associazioni professionali rappresentative o sindacati con il diritto di negoziare le questioni connesse con la retribuzione e le condizioni di lavoro, e di istituire organi consultivi a tutti i livelli, coinvolgendo le suddette associazioni o sindacati, in rappresentanza di tutte le categorie di personale..."

Il presidente del Consiglio Renzi ha affermato chiaramente che occorre cambiare lo stereotipo "Dobbiamo fare questo perché c'è lo chiede l'Europa" in "Dobbiamo fare quello che è più utile al nostro paese per restare con credibilità in Europa". Se questo può valere certamente dal punto di vista degli interventi per attenuare i vincoli di bilancio, non si può ignorare che dal punto di vista dei diritti dei cittadini la legislazione europea abbia realizzato importanti riforme e conquiste.

Insomma, il lusinghiero risultato elettorale ottenuto dal suo partito alle recenti elezioni europee e l'opportunità che si apre con il semestre europeo a guida italiana, sarà utilizzato anche per una profonda opera di rinnovamento democratico in istituzioni delicate come le Forze Armate e i Corpi di Polizia? Non ritiene che sia giunto il momento di far fare dei passi avanti anche ai cittadini militari sul piano dei diritti costituzionali?

Questo è un tema delicatissimo. L'attuale assetto di rappresentanza del personale delle forze Armate e dei Corpi di Polizia nel nostro Paese, del tutto peculiare, affonda le sue radici in ragioni storiche e culturali molto profonde e complesse, che non sto qui a ripercorrere. Se guardiamo però all'Europa, non penso che su questo fronte siamo così tanto indietro rispetto ad altri Paesi: già la legge n. 121/1981 ha introdotto un riconoscimento dei diritti sindacali per le forze di polizia. Certo, dobbiamo adempiere in pieno a quanto il CONSIGLIO D'EURO-

PA con la citata Raccomandazione nr. 1742 (2006) ha sollecitato e, tanto per usare le parole del nostro Premier, non perché l'Europa ce lo chiede ma perché è utile al nostro Paese.

Il metodo avviato dal Governo Renzi, come dicevo prima, non è fare le cose, avviare le riforme contro qualcuno ma con, insieme a qualcuno. Non è più pensabile che, come in passato, ci sia un vertice molto in alto che decida in modo unilaterale cosa sia meglio o peggio per un settore, una categoria, un gruppo di persone senza che prima non si sia avviata una qualsiasi forma di consultazione dei diretti interessati che, come nel caso della Pubblica amministrazione, sono gli stessi dipendenti che la riforma dovranno attuare giorno per giorno, anche modificando a volte il proprio lavoro nel concreto.

Il ministro Madia ha recentemente affermato di non essere contraria a far partire il tavolo della contrattazione normativa nel PI, ma lo ritiene insufficiente. "Voglio prendere

l'impegno di dare competitività e modernizzazione alla pubblica amministrazione - ha detto il ministro - per riuscire ad essere determinante nel rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'Italia. Perché questa è la chiave per rispondere concretamente ai lavoratori e riaprire la contrattazione economica che ormai da troppi anni è bloccata". Come tradurre queste parole? Il blocco della Contrattazione perdurerà ancora?

Il Ministro Madia ha anche detto che il rinnovo della parte economica del contratto degli statali bloccato dal 2009 ci potrà essere solo con l'uscita dalla crisi. Personalmente penso che sia un'ingiustizia ma, purtroppo, in questa crisi, ne stiamo vedendo tante di ingiustizie. E' una situazione creata dalla crisi che si somma a tante altre ingiustizie cui assistiamo in questo Paese: penso, ad esempio agli esodati, ai precari della pubblica amministrazione. L'impegno deve essere uno sforzo comune ad uscire dalla crisi, perché solo uscendo da questa situazione di stallo possiamo far ripartire la contrattazione economica.

Ovviamente, c'è tutto il nostro impegno per riaprire le trattative almeno per la parte

normativa, per risolvere una serie - non trascurabile - di questioni che possono trovare spazio nell'ambito del tavolo normativo.

Ormai è evidente come la crisi economica stia ridisegnando i confini delle condizioni professionali, degli istituti giuridici ed economici, ma anche delle tradizionali forme di rappresentanza su cui si stanno interrogando gli stessi sindacati ma la discussione politica è stata finora inadeguata nel proporre soluzioni (minimali) non in grado di competere con le sfide che oggi il Comparto Difesa si trova davanti.

Contemplare un orizzonte più largo non sarebbe una impresa difficile. Ma richiede una cultura in cui la democrazia rappresentativa torna ad ascoltare ed incontrare i cittadini...anche quelli con le stellette.

Il governo è pronto a questa sfida?

Il Presidente Renzi, l'intero Consiglio dei Ministri e noi sottosegretari siamo impegnati tutti affinché oltre ad essere pronti a questa sfida, accettata in sede di formazione del nuovo governo, la si vinca.

**LE NOSTRE
INTERVISTE**

Daniele Tiszone

Segretario, avete chiesto unitariamente come sindacati di polizia, un incontro con il presidente del Consiglio perché ritenete insoddisfante la risposta del governo rispetto ad alcune tematiche, come il perdurante blocco del tetto stipendiale dei Poliziotti, il mancato rinnovo del contratto di lavoro, l'annunciata chiusura, da parte del Governo, di 80 Questure sulle 103 esistenti e di quasi 300 presidi di Polizia... e via dicendo

Insomma un quadro che a Vs giudizio metterebbe a rischio la complessiva tenuta del "sistema sicurezza"... Ci dica qualcosa di più sulle vostre rivendicazioni.

Credo che sia sotto gli occhi di tutti la condizione in cui versa il personale, donne e uomini in divisa della Polizia di Stato e non solo, a causa dei tagli operati dai governi finora succedutisi nel nostro paese. Per effetto del mancato rinnovo contrattuale e, soprattutto, a causa del blocco del tetto salariale registriamo un abbassamento dei salari pari a circa 220 euro medi netti mensili per singolo operatore.

A tutto questo si somma una inefficace politica sulla sicurezza che non riesce a darsi un obiettivo credibile nel medio come nel lungo periodo. Servirebbe più coraggio da parte della politica come accadde 30 anni orsono ai tempi del varo della legge di riforma del 1981 che oggi andrebbe "adeguata" attraverso la modifica di quegli articoli che, ancora, limitano le piene libertà sindacali per i nostri operatori nonostante il divieto ad iscriversi ai partiti sia venuto meno già diverso tempo addietro.

In una fase di importanti riforme che riguardano tutta la pubblica amministrazione pensa che il Comparto Difesa e Sicurezza possa essere sottratto ad interventi di ristrutturazione, eliminazione degli sprechi, riorganizzazione e trasparenza? Non pensate che la vs battaglia rischi di favorire il mantenimento di posizioni di privilegio o corporative? Quali proposte di rinnovamento avete avanzato al governo?

I temi della sicurezza nel nostro Paese si sono troppo spesso incrociati con speculazioni e provocazioni penso alle ronde per fare un solo esempio, quello che non comprendo è come mai la politica non senta il bisogno di rispondere in maniera efficiente alla domanda di sicurezza dei cittadini proponendo, ancora una volta, la chiusura di uffici che costituiscono un presidio da parte delle forze di Polizia. Come SILP CGIL crediamo che il sistema vada rivisto e la nostra proposta di unificare Polizia e Arma dei Carabinieri va in questa direzione che significa maggiore sicurezza e riduzione delle spese.

Rispetto alla proposta di unificazione delle FF.PP.? Troverete una sintesi nell'ambito del

Intervista a Daniele Tiszone

L'unificazione delle FF.PP. significa maggiore efficienza e risparmi

Chiusura di Questure e presidi di Polizia, blocchi contrattuali, sicurezza dei lavoratori, tutela sindacale nelle FFAA. Il segretario generale del sindacato di Polizia SILP CGIL, interviene sui temi di maggiore attualità per il comparto Sicurezza.

le diverse posizioni che si sono registrate tra le varie sigle sindacali?

Non siamo tutti di questo parere ma sono convinto che l'opinione pubblica, interrogata su questa proposta, non avrebbe dubbi nel definirli rispondente alle esigenze di sicurezza delle persone e, in particolare, delle fasce più deboli della società. Auspichiamo che questa ipotesi prenda corpo nel tempo superando scetticismi e prese di posizione che si radicano, prevalentemente, sul mantenimento di posizioni senza offrire, nei fatti, elementi convincenti che ne motivino il diniego.

Segretario, la questione del pubblico impiego sta giocando un ruolo di primo piano nel dibattito politico perché, nel percorso di rientro del debito pubblico. Di fronte alle prime informazioni diffuse su possibili interventi che possono interessare anche il comparto sicurezza, come sindacati di polizia hanno diffuso una nota allarmata denunciando "la volontà dell'Esecutivo di omologare anche il Comparto Sicurezza, per la sola parte relativa ai "doveri", ai lavoratori del Pubblico Impiego..."., rivendicando la specificità dei lavoratori del Comparto sancita dall'art.19 L.183/2010. A suo avviso, la Specificità a sé stante, senza essere collegata a nuovi modelli di sicurezza e difesa, può essere ancora considerato uno strumento adeguato per ottenere riconoscimenti professionali ed economici adeguati alla funzione svolta?

Chiariamo una volta per tutte cosa significa indossare una divisa. Per noi del SILP CGIL consiste nel servire il nostro Paese in tutta la pienezza che riveste questo delicato e insostituibile ruolo pubblico che richiede professionalità, doti di equilibrio e che è soggetto a grandi responsabilità. Se si riconosce un tale ruolo alle forze di polizia del nostro Paese è necessario che, le stesse, percepiscano una dignitosa retribuzione, che siano costantemente formate e aggiornate nonché dotate di mezzi e strumenti idonei per la loro attività. Detto questo, a fronte dei doveri e delle responsabilità fin qui accennate, riconoscere la Specificità degli addetti dovrebbe essere un obbligo che va rispettato ma che, nei fatti, ci viene costantemente negato. Non si possono trascurare, così a lungo, le condizioni di vita e di lavoro degli operatori della sicurezza come è finora avvenuto, serve un rapido cambio di passo che valorizzi

il lavoro delle donne e degli uomini che, ogni giorno, servono questo Paese spesso in situazioni al limite dell'accettabile nel corso dei servizi istituzionali, durante l'ordine pubblico e sul versante del contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Basare tutto su una "politica dei tagli" va nella direzione opposta che è quella di offrire un modello di sicurezza rispondente ai bisogni della società, la sicurezza deve essere vista come un investimento al pari di altri diritti quali la salute o l'istruzione.

Questione immigrazione: in un Vs recente comunicato unitario avete affermato di non volere più rischiare di prendere gravi malattie per fronteggiare senza le necessarie precauzioni il fenomeno epocale dell'immigrazione. Problema sociale che - sostenete - verrebbe scaricato addosso da una politica che ogni giorno di più tradisce il sacrificio e l'abnegazione dei fedeli servitori dello Stato.

Quali interventi e garanzie chiedete?

Sono troppi gli operatori che si "occupano" di immigrazione nel nostro Paese, a parità di cifre non ci risulta che, nei restanti paesi Europei, si faccia un così elevato ricorso alle forze dell'ordine. Come SILP CGIL da tempo chiediamo che operazioni quali il disbrigo delle pratiche burocratiche volte al rilascio dei permessi di soggiorno venga affidato, come in altri paesi, ad altre istituzioni. Tutto ciò ci consentirebbe di "restituire" molti operatori all'attività di prevenzione e di controllo del territorio. Per quanto attiene, invece, l'attuale emergenza, che oggi consiste, prevalentemente, in casi di richieste di asilo, siamo orgogliosi di come tutte le forze di Polizia operano negli attuali scenari anche qui con professionalità e sacrificio. In un tale contesto vigiliamo continuamente sulle condizioni di lavoro degli addetti che operano in condizioni non facili ed ai quali vanno garantite le necessarie protezioni individuali. L'attuale emergenza umanitaria richiederebbe, infine, maggiori aiuti e sostegno da parte di tutti, non si tratta di un problema solamente nostro; pur comprendendo le tante difficoltà penso alla necessità di affrontare il problema con un approccio diverso per una accoglienza che superi il regolamento di Dublino e la Legge Bossi-Fini, la guida della Presidenza dell'Unione Europea affidata all'Italia potrebbe, in tal senso, favorire tutto ciò.

Nell'ambito del comparto difesa si è acceso un vivace dibattito sulla riforma della rappresentanza militare e sul riconoscimento dei diritti sindacali al personale militare.

In una intervista recente al nostro giornale l'on Rosa Vilecco Calipari relatrice in commissione difesa sulle varie proposte di legge di riforma ha affermato tra l'altro...

"Trentacinque anni fa, relativamente ai corpi armati dello Stato, sono state avviate due esperienze. La prima sindacale, nel contesto di una smilitarizzazione dei corpi di polizia che adottarono un ordinamento civile. L'altra con la costituzione di organismi elettivi per esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza. Ciascuno può giudicare i risultati di queste due esperienze. Mi limito a constatare che dal punto di vista del trattamento economico e dei contenuti giuridici del rapporto di impiego di questi due tipi di soggetti non c'è un solo istituto che l'uno possa rivendicare rispetto all'altro.

E comunque rimango convinta che il binomio stato giuridico militare - rappresentanza elettiva e stato giuridico civile - rappresentanza sindacale rimanga collegato da un vincolo molto forte e a ricordarcelo c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale".

Lei vede in questa risposta un giudizio negativo sull'esperienza nella Polizia di stato che sembra rimarcare l'eccessiva frammentazione sindacale?

E' possibile considerare più avanzata l'esperienza della rappresentanza militare?

Noi siamo per il "pieno riconoscimento delle libertà sindacali" per la Polizia di Stato che superi i divieti allora imposti con la Legge 1 Aprile 1981 nr. 121. A questo proposito credo sia necessario fornire anche al mondo militare una rappresentanza degna di questo nome, dipendesse da me farei cadere ogni limite anche per loro, gioverebbe sia ai rappresentati che al Paese. La frammentazione sindacale non riguarda solamente il nostro contesto; ritengo, al riguardo, che la politica debba e possa fare di più come avvenne ai tempi della riforma dove si parlava di "collaborazione" tra cittadini e forze dell'ordine, valori sempre attuali che non meritano di finire nel dimenticatoio ma che, al contrario, meritano di essere valorizzati e incentivati con proposte attualizzate ai nostri tempi.

Alloggi: pubblicato il decreto annuale

Dal 12 luglio e per 90 gg. è possibile presentare ai Comandi Territoriali competenti per territorio, le Istanze tendenti ad ottenere il ripristino del canone dovuto, pari al canone in vigore antecedentemente al Decreto del 16 marzo 2011, un "canone selvaggio".

Con la pubblicazione del decreto alloggi sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2014 vengono ripristinate le tutele per le fasce più deboli e sono nulle le lettere inviate nei mesi precedenti da vari Comandi ed enti.

La conferma a quanto già preannunciato da CASADIRITTO il 24 giugno, è stata ribadita in via ufficiosa da fonte della difesa, in considerazione che alcuni Enti Amministrativi facenti capo al Comando Aeronautica di Roma ed al Comando "Toscana" Esercito di Firenze stavano provvedendo ad operare nelle rispettive buste paga del mese di agosto, le minacciate maggiorazioni derivanti dalle supposta cancellazione di

diritti.

Casadiritto ricorda agli utenti che deve eserci la lettera ufficiale dei comandi che annulla la precedente e intempestiva comunicazione.

Per gli utenti delle case della Difesa quindi c'è un momento di sollievo anche grazie agli oltre 4.000 fax giunti sulla scrivania del ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

Come si ricorderà il decreto annuale era rimasto bloccato per circa sette mesi. Il provvedimento aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione Difesa della Camera il 20 dicembre 2013 con modifiche. Nel vuoto normativo però si sono inserite le iniziative autonome di due Comandi. A Roma l'Aeronautica Militare - Comando Supporti Enti di Vertice e a Firenze l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - VIII reparto, che hanno iniziato a spedire lettere agli utenti per il pagamento forzoso dei nuovi cano-

ni, tolta ogni distinzione per le categorie protette.

«L'azione dei due comandi ha approfittato di un vuoto normativo su diritti storici degli utenti pur sapendo di un decreto in iter per delinearli. Ma chi comanda alla Difesa? - dice Sergio Boncioli, presidente di Casadiritto in una intervista al quotidiano il Tempo. - Inoltre, non c'è ancora un annullamento formale di quelle lettere: pur con rassicurazioni informali dal Parlamento e dal ministero, oggi sono esecutive. Ad agosto potrebbero procedere a un prelievo di cifre d'affitto non dovute nei confronti dei tutelati». Le case della Difesa sono abitazioni di edilizia economica, mentre nelle schede formulate dai comandi e inviate agli utenti, vengono considerate normali abitazioni: basta visitarle per rendersi conto della realtà. Inoltre, nella definizione degli affitti, sembra che questi appartamenti si «dilatino». Basta leggere carte e moduli.

Ripristinate le tutele per le fasce più deboli: ma regna la confusione

CASADIRITTO, con l'inizio della decorrenza del 12 luglio, data di pubblicazione della G.U., per poter presentare le Istanze di cui agli allegati C e D, vuole dare un contributo per facilitare la comprensione delle norme e la successiva compilazione degli allegati C e D che, come noto, dovranno essere presentati ai Comandi Territoriali competenti per Territorio, entro i previsti 90 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

Le indicazioni appresso riportate non costituiscono né vogliono costituire nella maniera più assoluta una sorta di "linee Guida", ma solo una, seppur dettagliata e necessaria informazione. Il Decreto pubblicato può prestarsi a differenti interpretazioni e il nostro scopo, quello di CASADIRITTO, è quello di aiutare per quanto possibile, nel difficile compito dell'interpretazione dei Testi.

CASADIRITTO inoltre, rivolge un appello a tutti coloro che a loro volta potranno utilmente informare famiglie e colleghi. Noi ci metteremo volentieri a disposizione di tutti coloro, interessati, siano utenti o Organismi Istituzionali anche della Difesa. Ora, in questa sede, ci asteniamo da polemiche o facili recriminazioni sul come e perché siamo arrivati al 16 marzo

2011 all'introduzione del Decreto sui canoni di mercato, che tutti hanno travolto, rendendo precario il loro status, con l'obbligo del rilascio oltre che con pagamento di canoni impossibili. Ma chi assicura che quelli che erano i componenti dell'Obiettivo 9 siano d'un tratto spariti e non riemergano sotto altre spoglie e con più "ambiziosi" progetti? La storia degli ultimi anni purtroppo ci ha lasciato un amaro in bocca e quel che è peggio dalle devastazioni e dai macelli, dalle scene di pianto struggenti viste in diretta, ne è nata una naturale diffidenza. Non volevamo fare polemiche ma è tanto forte quello che è successo, che è difficile, proprio difficile, astenersi.

Ora, il Decreto appena pubblicato, cerca in qualche modo di porre un rimedio, seppure parziale, ai tanti interrogativi che ancora rimangono senza risposta. Per ora consideriamo questo Decreto, come una sorta di sanatoria, seppure parziale, che mette in salvo tante famiglie. Pensiamo però anche alle altre che rimangono, per ora, inascoltate e in balia anche di un ordine di recupero forzoso sempre possibile.

DECRETO MINISTRO DELLA DIFESA DEL 7 MAGGIO 2014
ARTICOLO 2

"Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al agamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per particolari categorie"

COMPILAZIONE ALLEGATO "D"

Art. 2 commi 1 e 2
CAMPO DI APPLICAZIONE:

riguarda gli utenti, che pur avendo perso il titolo, hanno nel proprio nucleo familiare convivente, un portatore di grave handicap. Legge 104 art.3 comma 3. Si precisa che la certificazione richiesta è quella rilasciata dalla Commissione Medica della ASL di competenza, attraverso il Verbale che attesta l'appartenenza del soggetto al riconoscimento L. 104 art.3 comma 3.

CHE COSA BISOGNA FARE

Verificare la validità del Verbale e la scadenza. Molti riconoscimenti sono soggetti a validità temporanea, alcuni per soli tre anni. Altri invece vengono rilasciati a tempo indeterminato.

Compilare l'Istanza di cui all'allegato "D" in ogni sua parte riempiendo anche gli spazi ove viene indicata la data del Decreto, 12 maggio 2014. E G.U. n. 160 del 12 luglio 2014.

Presentare l'Istanza, allegato D, dal 12 luglio ed entro

i 90 gg. al Comando competente per Territorio, allegando copia del Verbale ASL.

CASADIRITTO consiglia gli interessati ad unire il tutto ad una lettera di trasmissione da consegnare a mano e far protocollare il tutto presso l'Ufficio Protocollo dello stesso Comando Territoriale. Naturalmente avendo cura di far protocollare anche una copia di tutta la documentazione presentata. Tale copia, firmata e datata, dovrà essere conservata.

Va da se che prima si presenta l'Istanza, quanto prima sarà accolta ed applicata. Tutte le attestazioni di grave handicap dovranno essere accettate indipendentemente dalla data. Infatti in questi casi non ci sono date di sbarramento e non vale la "cristallizzazione" precedente al 31 dicembre 2010 richiesta per altri casi. I verbali con status di handicap dovranno essere riconosciuti anche con date successive.

PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO LE LETTERE ERRONEE DA PARTE DI ALCUNI COMANDI (AERONAUTICA ROMA ED ESERCITO FIRENZE) con la revoca dell'equo canone, ricordiamo che quelle lettere sono da considerare nulle e che comunque gli interessati, per bocca di Fonte Autorevole DIFESA, DOVRANNO RICEVERE DAGLI STES-

SI COMANDI, UNA LETTERA CHE ANNULLA QUEL L'ATTO SENZA CRITERIO.

QUALE CANONE SARA' APPLICATO?

Sarà applicato il canone individuato all'articolo 286 comma 2 del Codice di Ordinamento Militare "quale più favorevole all'utente"

CASADIRITTO dà indicazione di scegliere quello dell'equo canone. Tale scelta consigliamo di indicarla a parte, con una lettera d'accompagnamento all'Istanza di cui all'allegato "D" che dovrà anche essa fatta protocollare.

Ricordiamo che il campo di appartenenza riguarda ogni tipologia di alloggio ASI, AST, ASGC.

ALLEGATO "C"
Articolo 4. comma 1

Può presentare l'Istanza chi rientra nelle categorie sotto elencate, ed ha avuto, all'entrata in vigore del Decreto del 16 marzo 2011, la determinazione del canone di mercato ed abbiano perso il titolo entro la data del 31 dicembre 2010. Non possono usufruirne coloro i quali hanno perso il titolo dopo quella data. (Come ampiamente noto, questa assurda preclusione è stata fortemente contrastata malgrado fosse stato fatto uno sforzo notevole an-

SEGUE A PAGINA 10

Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2014

Alloggi: cosa fare I moduli delle istanze da inviare ai comandi

SEGUE DA PAGINA 9

che a livello di Commissione Difesa).

-gli stessi utenti, in servizio, in quiescenza, coniugi superstiti che per l'anno fiscale 2009 (UNICO, 730, o CUD) abbiano prodotto redditi complessivi, per il proprio nucleo familiare convivente, lordi pari o inferiori a euro 54.485, 73, incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico.

Gli utenti e loro familiari conviventi non debbono possedere un altro alloggio abitabile sull'intero territorio nazionale.

COSA FARE

Ricordiamo ancora che la condizione preliminare è quella di aver perso il titolo concessorio entro il 31 dicembre 2010, e che riguarda alloggi ASI, AST e ASGC:

-compilare l'Allegato "C" riempiendo gli appositi spazi;

-allegare la situazione fiscale riferita ai redditi dell'anno 2009 presentata nel 2010 riferita all'intero nucleo familiare convivente ;

-presentare l'Istanza entro i 90 gg. dalla data della G.U. (12 luglio 2014) e presentarla al Comando competente per Territorio.

Si consiglia anche in questo caso di fare una lettera di trasmissione e consegnarla a mano direttamente al protocollo del Comando stesso, avendo cura di farsi apporre il protocollo anche sulla propria copia.

QUALE CANONE SARA' APPLICATO

Sarà applicato il canone precedente applicato prima dell'entrata del Decreto Crosetto e vigente alla data del 31 dicembre 2010. Vale a dire l'equo canone maggiorato del 50% o del 20% a secondo dei casi.

IMPORTANTE: con tale riconoscimento l'utente uscirà per sempre dalla minaccia di sfratto, vale a dire dall'obbligo di rilascio, ex art.6 21. quater ed inserito nel Decreto Crosetto del 16 marzo 2011.

VALE PER LE CATEGO-

RIE "STORICAMENTE PROTETTE "CHE GIA' PAGANO L'EQUO CANONE.

Non dovranno presentare alcuna Istanza e continueranno a pagare lo stesso canone, vale a dire l'equo canone.

Chi ha ricevuto la lettera sbagliata dal Comando Supporti Enti di Vertice , Aeronautica di Roma e Comando "Toscana" Esercito di Firenze, dovrà ricevere una lettera dagli stessi Comandi che annulla quanto erroneamente comunicato.

ALLEGATO "C"
Articolo 4 comma 2

CHI RIGUARDA:

-coniuge superstita che non rientra nei criteri dell'art.4 comma 1;

-coniuge separato o divorziato che alla data di entrata in vigore del Decreto, 7 maggio 2014, risulta essere legalmente divorziato o separato.

CHE COSA FARE

Compilare e consegnare al Comando Territoriale competente entro i 90 gg. l'istanza, possibilmente con lettera d'accompagnamento con la documentazione, tenendo presente le accortezze del protocollo a mano, e specificando la propria condizione.

QUALE CANONE?

Lo stesso canone applicato al 31 dicembre 2010, prima del Decreto del 16 marzo 2011.

ALLEGATO "C"
Articolo 4. Comma 3
CHI RIGUARDA?

Figli e nipoti di personale concessionario, deceduto, convivente per almeno 10 anni , ed in deroga, anche per periodo inferiore in caso di premorienza.

QUALE CANONE SI APPLICA?

Il canone da applicare sarà quello antecedente al canone di mercato., ed in vigore al 31 dicembre 2010.

COSA SI DEVE FARE?

Compilare e consegnare entro i 90 gg. dalla data della G.U. del 12 luglio 2014, tenendo conto delle stesse accortezze per il protocollo a mano presso il Comando competente per Territorio.

La durata della permanen-

za sarà di cinque anni a partire dalla data del Decreto , 7 maggio 2014.

DURATA DEI CANONI DEL PRESENTE DECRETO

Tutti i canoni applicati, ad esclusione di quelli di cui al precedente Articolo 4 comma 3, la cui durata è per cinque anni, saranno applicati fin che permane la conduzione.

RETROATTIVITA'

La decorrenza economica dei nuovi canoni sarà retroattiva dal 1 gennaio 2014. L'Amministrazione Difesa provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

CONCLUSIONI

L'Istanza da presentare è in autocertificazione con evidenti implicazioni , in caso di dichiarazione mendace, di decadenza dei benefici e ricadute penalmente rilevanti;

-Ogni Comando nomina un Responsabile della procedura;

-Presumibilmente, anche su proposta di CASADIRITTO, l'istanza dovrà essere accolta entro 30 gg. dalla presentazione;

-un Organismo interforze, viene costituito con compiti Super Partes. Avrà compiti di svolgere funzioni di arbitro in caso di controversie che dovessero insorgere, dare chiarimenti, e delucidazioni, anche per redimere situazioni particolarmente complesse, Tale Organismo eserciterà compiti di controllo verso i Comandi, nel rispetto anche dei tempi di attuazione. Sarà dotato di un numero verde, a cui gli utenti potranno rivolgersi.

Nota bene: sono a disposizione degli utenti, per poterne estrarne copia gli allegati "C" e "D" per le Istanze da presentare presso i Comandi Territoriali di competenza.

Sergio Boncioli
Coordinatore nazionale Casadiritto

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2014 ed è disponibile sul nostro sito all'indirizzo: http://www.ilnuovogiornaledemilitari.it/categorie/prima-pagina/4641/decreto-alloggi-cosa-fare_-comunicato-dicasadiritto_-leggi

Nuovo regolamento

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici

I criteri indicati nel presente documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

L'obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 *bis* e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 *bis*, della l. n. 662 del 1996).

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali,

industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione

nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a fa-

vore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocuo all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata

dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI

LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/1996).

6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-*bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Comunicato del Presidente Assodipro

Equariparazione: la Cassazione conferma gli indennizzi della Corte di appello di Perugia

Con tre esemplari sentenze depositate in Cancelleria lo scorso 10 giugno, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tendenti all'annullamento o al ridimensionamento degli effetti economici dei Decreti di Equa Riparazione emessi a suo tempo dalla Corte d'Appello di Perugia; le spese giudiziarie per il doppio grado di giudizio sono state tutte poste a carico dell'Amm.ne (M.E.F.) soccombente.

Di seguito l'elenco dei ricorrenti con i rispettivi N° di Sentenza della Cassazione.

Sentenza N° 13079/14.

Guzzo Aniello;
Iacobelli Carlo;
Salvati Giuseppe;
Manzi Raffaele;
Di Biagio Gianfranco;
Pompei Luca.
Conferma dell'indennizzo di Equa Riparazione di € 10250.

Sentenza N° 13080/14.

Catalini Giuseppe;
Notaristefano Carmine;
Santoro Salvatore;
Caracciolo Pietro.
Conferma dell'indennizzo di Equa Riparazione di € 10500.

Tre "esemplari" sentenze che respingono i ricorsi del Ministero dell'Economia che tendevano ad annullare o ridurre i risarcimenti ai ricorrenti

Sentenza N° 13081/14.

Caputo Marco;
Mazzocco Gianantonio;
Pistis Erminio;
Romano Orlando;
Russo Giuseppe;
Salamone Vincenzo;
Schiavone Carlo;
Sicilia Domenico;
Amabile Ugo;
Silvestre Francesco;
Fenu Enzo;
Spicciarello Ernesto;
Bertolino Salvatore;
De Paolis Vittorio;
Di Majo Sebastiano;
Eboli Renato;
Grilli Giovanni;
Impera Salvatore;
Mazzaglia Giuseppe;
Mazzone Damiano;
Zannol Daniele;
Zecca Tonio;

Proietti Marco;
Genovese Vincenzo;
Vettori Enrico;
Novelli Angelo;
Tonon Bruno;
Cangelosi Giuliano;
Cnes Mario;
Dalla Costa Bruno;
Padrone Virgilio;
Brunello Alessandro.
Conferma dell'indennizzo di Equa Riparazione di € 9750.

Ricordiamo, poi, a tutti i ricorrenti che, per poter fruire delle agevolazioni tariffarie concordate per i ricorsi in questione con lo Studio Legale Coronas, occorre essere in regola con l'iscrizione annuale ad AS.SO.DI.PRO. In difetto di rinnovo, pertanto, le condizioni applicate saranno quelle a tariffa piena, pari al 30% più accessori di legge.

Emilio Ammiraglia
Presidente Assodipro

Comunicato congiunto delle Associazioni

Diritti associativi e sindacali: Assodipro e Ficiesse insieme per una iniziativa di sensibilizzazione

Alla Camera dei Deputati sono iniziate le audizioni in tema di Riforma della Rappresentanza Militare. Sono state ascoltate le Rappresentanze militari ed Euromil che rappresenta 39 tra associazioni e sindacati militari di 26 Paesi europei, di cui fanno parte ASSODIPRO e FICIESSE (quest'ultima in qualità di osservatore).

Il momento è delicatissimo. Avere coscienza che una maggiore democraticità e trasparenza all'interno dei Corpo Armati dello Stato è un bene irrinunciabile per la collettività ed è un diritto riconosciuto ai dipendenti militari dalla nostra Costituzione e dai Trattati Comunitari, è il primo passo per avviare un serio e profondo processo di riforma della Pubblica Amministrazione.

Le Forze Armate e le Forze di polizia militari sono parte integrante della P.A. e del Paese, e non possono essere "abbandonate" nelle mani degli Stati Maggiori o dei Palazzi, ma il loro necessario progetto di riforma deve partire dalle esigenze dei cittadini e dei dipendenti per passare attraverso il lavoro di una classe politica seria e non bigotta.

Il Ministro della Difesa ha realizzato un "Libro Bianco" attraverso il quale tracciare la politica e l'organizzazione dello strumento difesa nei prossimi 15 anni e ha dato la possibilità, ad ogni cittadino, di fornire contributi di pensiero sul nuovo assetto dello strumento militare. ASSODIPRO e FICIESSE sono molto preoccupate dall'irrigidimento e della chiusura della Difesa, che

emerge chiaramente dal punto 68 delle linee guida (capitolo risorse umane) col quale si afferma che "Sebbene vincoli costituzionali delimitino chiaramente il perimetro del possibile in termini di status del personale militare, occorre comunque verificare se, alla luce delle nuove necessità, sussistano particolari esigenze da soddisfare e quali eventuali adeguamenti normativi possano da tali esigenze derivare. In tale ottica, appare centrale chiedersi se e come vadano affrontati temi quali quelli della "peculiarità militare", della sua tutela e valorizzazione e dei vincoli di ordine umano e sociale che la stessa sottende. Occorre pertanto interrogarsi se la condizione militare e le relative assolute peculiarità, anche di impiego e di stato giuridici

non possano essere meglio garantite e rese di maggiore utilità per il Paese riconoscendo a tale condizione una differenza tanto marcata dal pubblico impiego da superare il rapporto di genere e specie che, fino ad ora, ha condizionato entrambi i domini."

Appare evidente che la Difesa si muove verso la chiusura totale delle conquiste di stato, di "tutela" e retributive raggiunte sinora dal comparto. Queste premesse (di cui al citato articolo) sono inconciliabili con i dettami dell'art. 52 della Costituzione, della Carta di Nizza e dei Trattati Europei pertanto invitiamo la società civile a chiedere al Ministro della Difesa di "aprire ai diritti sindacali e di associazionismo professionale per i militari italiani, siano essi appartenenti alle

FFAA. che alle Forze di polizia ad ordinamento militare."

Detto ciò invitiamo i nostri lettori e i nostri simpatizzanti a copiare il messaggio appena citato e inviarlo a librobianco@difesa.it e per conoscenza a librobianco-difesa@ficiesse.it e van-nang@virgilio.it e a condividerlo attraverso la rete.

Le mail che arriveranno all'indirizzo di posta elettronica di Ficiesse saranno trattate nel massimo rispetto del diritto sulla privacy e con l'obiettivo di raccogliere solo il dato numerico dei messaggi inviati al portale Difesa (condivisi con le nostre associazioni).

Francesco Zavattolo
Segretario Generale FICIESSE
Emilio Ammiraglia
Presidente ASSODIPRO

Ad oggi esiste una percentuale alta di rigetto delle domande di cause di servizio presentate dagli aventi diritto e appartenenti alla P.A. che da alcuni anni oscilla tra il 95-97% del totale

Comitato di verifica cause di servizio: ha ancora motivo di esistere?

Il Consiglio di Stato, soprattutto le Sezioni che si occupano di fornire pareri in merito ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica presentati dagli aventi diritto, a seguito di rigetto delle proprie domande di riconoscimento di causa di servizio di lesioni patite appunto in servizio ed a causa del servizio, giustifica tale attività, di quasi totale rigetto, sull'attribuzione di una discrezionalità tecnica insindacabile nel merito del C.V.C.S. e fondando il proprio sporadico intervento positivo, a favore del richiedente, soltanto su un eventuale parametro di illogicità e contraddittorietà del provvedimento ministeriale e soprattutto del parere del C.V.C.S.

Praticamente in tutti i casi di rigetto il CdS afferma che il parere del C.V.C.S. è altamente tecnico e lascia fuori da quell'ambito scarsa manovrabilità di decisione, se non in presenza di una illogicità e contraddittorietà del provvedimento assunto dal Ministero competente, su parere vincolante del C.V.C.S. .

Per essere più puntuali si riportano alcune formule generiche adottate dal CdS nella quasi totalità dei suoi pareri consultivi di rigetto:

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014 n. 04037/2013: "Al riguardo, deve rilevarsi che le valutazioni del comitato rientrano, secondo costante e consolidata giurisprudenza, nell'ambito della discrezionalità degli organi tecnici, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base della decisione le cognizioni della scienza medica e specialistica.

Ciò comporta che il relativo giudizio non possa essere sindacato nel merito, mentre il sindacato di legittimità è ammesso per macroscopici ed evidenti vizi logici del giudizio che, peraltro, non sono riscontrabili nel caso in esame, nel quale il parere espresso dal comitato è adeguatamente motivato e privo di elementi d'irragionevolezza o illogicità, essendo state ampiamente illustrate le ragioni tecnico-sanitarie che l'hanno indotto a pronunciarsi per il rigetto della domanda."

Consiglio di Stato Sezione

Seconda Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2014 n. 03966/2011: "Rileva la Sezione, avuto riguardo alla concreta materia del decidere nel caso di specie, che la ripartizione di competenze in tema di dipendenza da causa di servizio da infermità e di attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo, modellata in termini organici nel D.P.R. n. 461 del 2001, prevede che i pareri del C.V.C.S. facciano testo e prevalgano per la parte che attiene all'individuazione del nesso eziologico tra le affezioni e le attività imposte dal servizio, e quindi la dipendenza dal servizio delle patologie;... La competenza di entrambi i soggetti citati vincola le decisioni delle amministrazioni di merito.... invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività diservizio dell'interessato è con altrettanta nitidezza assegnata in via esclusiva al C.V.C.S. (Comitato di verifica per le cause di servizio),organo consultivo dell'amministrazione di merito i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti."

Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2014 n. 04372/2011: "Come la giurisprudenza di questa Sezione ha reiteratamente ribadito, il C.V.C.S. è 'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulle valutazioni conclusive (C.d.S. SEZ. III, 18.1.2005 n. 2164; SEZ. IV, 16.X.2009 n. 6352; SEZ. III, 19.05.2009 n. 1042).

Dal contenuto di questi pareri emerge una forte discrezionalità del potere di attribuzione del nesso di causalità, tra la malattia e l'evento collegabili al servizio, in capo al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, parere a cui perfino il Ministro competente deve inchinarsi.

Ma si può ammettere, oggi,

una così forte discrezionalità di tale Comitato di fronte alla tutela di interessi legittimi disconosciuti a priori, come si avrà modo di illustrare più avanti, senza che un organo Amministrativo possa intervenire per riconoscere tali interessi ai richiedenti dipendenti pubblici, se non in casi eccezionali di abnormità e illogicità del parere emesso?

Per capire meglio la natura di questa assodata e imprescindibile discrezionalità amministrativa del Comitato bisognerebbe prima sondare su quali parametri è stato implementato tale Comitato e chi lo compone. Probabilmente si scoprirebbe che tale Comitato è un vero e proprio Comitato, nel senso etimologico proprio del termine, cioè un organo interno della P.A. ristretto e parziale, mancante di quella terzietà che dovrebbe essere posta a fondamento della buona e corretta amministrazione pubblica come indicato dai padri costituenti.

Qualche giorno fa ho letto un parere del CdS in merito ad un riconoscimento di una dipendenza di malattia da causa di servizio che riassume tutta questa contraddittorietà e unilateralità del sistema della Pubblica Amministrazione e che necessariamente debbo sinteticamente enunciare per poter far comprendere appieno le perplessità sorte in me sulla opportuna permanenza in vita di un siffatto Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Nel 2001 una poliziotta, nel raggiungere il proprio posto di lavoro, secondo il tragitto più breve e con le modalità previste e comunicate alla sua amministrazione e nell'orario congruo di spostamento (circa 15 minuti prima di intraprendere il servizio) cadeva autonomamente dalla bicicletta riportando la frattura del radiale sx e una contusione al ginocchio sx.

La stessa veniva soccorsa dai propri colleghi portata al P.S. e supportata in tutto quello che necessitava anche burocraticamente. Nel 2013 (si, proprio 12 anni dopo l'accaduto infortunio) le veniva notificato il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della malattia da causa di servizio "in itinere" a cui immediatamente la stessa faceva opposizione presentando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel caso di specie la Prima Se-

zione del CdS, per giustificare quella che sarà la decisione di accoglimento del ricorso della poliziotta, ripercorre le procedure adottate dal C.V.C.S. e l'attività di ricerca delle prove a supporto del suo parere negativo.

Infatti, seppur la documentazione sanitaria, dalle relazioni del Capo Gabinetto e del Questore del 17.11.2001 riportano che l'infortunio è avvenuto lungo il percorso più breve esistente tra la residenza e il luogo di lavoro, nonché la relazione di servizio dell'Ufficio denunce e della Volante 1, che attesta il prelievo della collega dal P.S. cittadino, il C.V.C.S. ritenne che tale documentazione era insufficiente e chiedeva, sia all'interessata che all'amministrazione di produrre un'ulteriore documentazione quale ad esempio: il verbale dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo, valide testimonianze, il modulo C.I.D., la liquidazione dell'assicurazione, eventuali sentenze, etc. .

In data 23 marzo 2012 il Dirigente dell'Ufficio di Polizia ed il Questore pro-tempore confermarono che il luogo in cui si era verificato l'infortunio era la via di collegamento più veloce tra l'abitazione della dipendente e la Questura, che la data e l'orario erano coerenti con il servizio che la poliziotta avrebbe dovuto prestare e che trattandosi di autonoma caduta dalla bicicletta non era stato redatto alcun C.I.D., né, pertanto, la stessa aveva percepito alcuna indennità risarcitoria da alcuna assicurazione.

A chiunque sorgerebbe la certezza che tutto fosse così risolto, ma non è vero, perché il C.V.C.S., seppur davanti a tali ulteriori e superflui dati, laddove fossero stati letti attentamente quelli già pervenuti in origine, decideva di confermare il proprio parere negativo, dato in precedenza, in quanto a suo dire non erano sopravvenuti elementi tali da modificare il parere espresso in precedenza.

Purtroppo davanti a tanta evidente negazione ad oltranza del C.V.C.S. il CdS non poteva fare altro che riconoscere le motivazioni dell'istante esprimendosi per l'accoglimento del ricorso in quanto il provvedimento ministeriale, e soprattutto il parere del Comitato, dovevano ritenersi illogici e contraddittori nella par-

te in cui ammetteva che gli elementi prodotti, sia dall'amministrazione che dall'interessata, non erano stati sufficienti a dimostrare il nesso casuale tra le patologie occorse ed il servizio da prestare, e che dunque quello accaduto alla richiedente rientrava nella tipologia degli infortuni "in itinere".

Il passaggio comunque più significativo del Supremo Collegio Amministrativo è quello in cui riferisce che tutta la documentazione in atti risultava concorde su tali fatti e, in relazione alle caratteristiche dell'infortunio, non risultava essere possibile richiedere un'ulteriore documentazione, come quella appunto elencata dal C.V.C.S., peraltro non coerente con la tipologia dell'evento verificatosi.

Ora appare ovvio che in questo caso specifico l'ampia discrezionalità tecnica attribuita al C.V.C.S. sia sconfinata nell'abuso, ma soprattutto nella trascuratezza, perché è colossale che si richieda un'ulteriore documentazione come il C.I.D. quando negli atti è stato segnalato più volte la caduta autonoma e accidentale della ricorrente!

Sorge allora un dubbio e cioè: è ammissibile ancora oggi permettere l'esistenza di un Comitato privo di limiti e controlli tali da non permettere al singolo cittadino di vedersi attribuire serenamente e legittimamente un diritto se non attraverso una trafila burocratica decennale e defatigante, nonché di spreco di risorse pubbliche, davanti ed a causa di un'attività negazionista ad oltranza di un apparato dello Stato che dimostra tutti i suoi limiti di correttezza amministrativa e di contraddizioni plateali come quella appena descritta?

Purtroppo la Pubblica Amministrazione sta vivendo un momento di arroccamento delle proprie posizioni, sperando di poter far fronte ad una serie sempre più numerosa di legittime richieste del cittadino, e soprattutto del proprio personale, attraverso un rigetto aprioristico di ogni loro richiesta, non considerando che ormai i tempi sono maturi per avere un'amministrazione che si leghetta su principi di vicinanza, di stato di diritto e soprattutto di trasparenza e terzietà verso i propri cittadini.

Carmelo Cataldi



informazioni utili



Assegni una tantum: chiarimento del MEF

Con il messaggio 07672014 il Ministero dell'Economia (MEF) fornisce chiarimenti in merito alla applicazione dei commi 458 e 459 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), relativi alla abrogazione degli *assegni ad personam*.

Questo il testo integrale:
<<Stanno pervenendo richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti connessi all'applicazione della norma che abroga norme che prevedevano l'attribuzione di assegni personali pensionabili nei casi di passaggi di carriera e che sancisce che, dopo la cessazione di eventuali ruoli o incarichi, sia corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, prevedendo che le amministrazioni, dalla mensilità successiva al 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della disposizione, siano tenute ad adeguare il

trattamento giuridico ed economico del personale interessato.

Considerata la portata di tale norma, che prevede un intervento sulle singole posizioni stipendiali di carattere giuridico ed economico da parte delle amministrazioni, si fa presente che non è stato attivato alcun intervento centralizzato sui trattamenti economici del personale gestito nel sistema NoiPA anche per l'impossibilità di conoscere l'effettiva natura di eventuali assegni ad personam in godimento.

Pertanto si ritiene sia competenza delle amministrazioni di appartenenza la rideterminazione dei trattamenti economici del personale interessato, da applicare a cura degli uffici responsabili del trattamento economico.....>>

Congedi parentali: effetti sulla tredicesima

IL 13 GIUGNO 2014 SUL PORTALE "NOIPA DEL Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato il messaggio 077/2014 con

il quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito al Congedo parentale per assistenza a soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 42, dal comma 5 al comma 5ter, del D.L.vo 151/2001 e ai suoi effetti relativi alla tredicesima mensilità.

Questo il testo:
<<Si rende noto che, a seguito di richiesta di parere, la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP, con nota prot.- n. 30855 del 21 maggio 2014, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla corresponsione della tredicesima mensilità dei periodi di congedo per assistenza a soggetti con handicap grave ai sensi della norma citata in oggetto.

Al riguardo è stato affermato che "il rateo di tredicesima, in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente, debba essere computato nel calcolo dell'indennità da corrispondere, ritenendo che l'esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento".

Si fa presente che in tal senso si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica che, con nota prot. n. 0050290 P-4.17.1.7.5 del 30 dicembre 2013, ha affermato la necessità dell'inclusione del rateo di tredicesima nel calcolo dell'indennità spettante>>.

Rimborso Irpef sulla pensione privilegiata

Si torna ciclicamente a parlare del rimborso Irpef sull'aumento del decimo sulle pensioni privilegiate ordinarie, ovvero la richiesta di rimborso dell'Irpef trattenuta alla fonte dall'Ente erogatore.

Sul tema c'è un nutrito contenzioso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, giudizio concluso in 1° grado con il riconoscimento del rimborso. E l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate, è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale.

La Corte di Cassazione, in ultimo grado, si è riportata al consolidato principio della stessa, in materia, in ragione del quale l'intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie sono soggette ad imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 del Dpr 601/73.

La pensione privilegiata ordinaria viene corrisposta per infermità o lesioni ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti civili o militari dello Stato ed è commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico conseguente ad un rapporto di dipendenza. La predetta pensione ha così carattere reddituale e non risarcitorio, e come tale è assoggettata ad imposizione fiscale.

Diversamente, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva vanno considerate pensioni risarcitorie. Ed infatti costituiscono un trattamento peculiare in virtù del fatto che si innestano in un rapporto di servizio obbligatorio e la loro entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasione della prestazione del servizio di leva. Da qui emerge la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare che, come pensione risarcitoria, al pari della pensione di guerra, è esente ai fini dell'Irpef.

Ai titolari di pensione tabellare sono equiparati – sempre ai fini dell'esenzione Irpef – anche i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di ausiliario di leva, nonché i militari volontari, purché l'infermità, che ha costituito il titolo per la pensione, si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio.

Alla luce di quanto sopra detto, è opportuno consigliare di tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, e di proporre domanda di rimborso unicamente nei casi sopra descritti.

Decreto difesa Accertamento infermità per l'idoneità al servizio

E' stato diramato dalla Difesa il decreto 4 giugno 2014 con cui è stata approvata la nuova direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Per il personale militare di carriera già in servizio l'elenco costituisce solo una guida di orientamento; per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria e agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico.

3. Per il personale militare volontario già in servizio al momento di entrata in vigore della presente direttiva continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente nell'ambito della stessa categoria di personale, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento, qualora più favorevoli.

4. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e il periodo necessario di temporanea inabilità.

5. L'osservazione prevista dalla presente direttiva e la procedura di accertamento clinico-diagnostico con finalità medico-legale. Tale osservazione viene praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali nei casi in cui risulti necessario un approfondimento diagnostico, eventualmente anche con ricovero.

Qualora non sussista tale necessità i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie e adibiti a mansioni che non comportano rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza ai ricoverati.

IL TESTO DELLA DIRETTIVA E' DISPONIBILE PER GLI ABBONATI NELL'AREA RISERVATA DEL NOSTRO SITO IN "BANCA DATI LEGGI

La questione è l'impossibilità per i militari di richiedere ed ottenere un rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia lavorare part-time; il problema è stato accantonato per le enormi difficoltà incontrate e per l'assoluta mancanza di interesse da parte di quelli che dovrebbero essere gli "addetti ai lavori".

Militari a tempo pieno ma genitori a "mezzo servizio"

In questi tempi di grandi mutamenti, spesso solo auspicati, rispolverare un argomento oramai digerito, o meglio mal digerito, potrebbe sembrare un inutile ritorno al passato. In realtà credo che la questione sia solo stata accantonata per le enormi difficoltà incontrate e per l'assoluta mancanza di interesse da parte di quelli che dovrebbero essere gli "addetti ai lavori".

La questione è l'impossibilità per i militari di richiedere ed ottenere un rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia lavorare part-time. Tale esclusione è prevista dall' art. 1 comma 57 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il quale recita: "Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco." Tale legge trova origine nella necessità di porre in essere delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Il motivo di tale esclusione è prontamente riferibile a quanto espresso dalle disposizioni previste dagli artt. 1, comma 60, della legge 662/96, 58 del d.lgs. 29/93 così come modificato dagli artt. 26 del d.lgs. 80/98 e 16 del d.lgs. 387/98 e dall' art. 53 del d.lgs. 165/2001, riguardanti lo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ovvero, il divieto di "svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa, ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Quindi, la ratio della norma, sembrerebbe ragionevolmente essere, quella di non



concedere un rapporto di lavoro a tempo parziale alle categorie escluse, cioè militari, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ostacolare la violazione del divieto di porre in essere ulteriori incarichi non autorizzati. Tale previsione, che, visti i tempi difficili, andrebbe comunque riconsiderata, diviene per il legislatore la giustificazione alla mancata concessione di un beneficio, l'orario part-time, di carattere generale che potrebbe risolvere problemi di ben altra natura. E' oltremodo scontato che, chi vorrà svolgere altre attività non autorizzate, lo farà comunque, indipendentemente dalle ore lavorative che dovrà fare.

L'esempio è di facile fattura: supponiamo di avere una coppia di genitori; entrambi sono dipendenti esclusi dal "part-time"; ed entrambi devono lavorare per più di 30 ore settimanali. Come potrebbero riuscire a conciliare, con la dovuta serenità ed armonia quanto richiesto dalla natura di padre e madre e dagli articoli art. 315 e ss. del codice civile, con gli obblighi dell'attività lavorativa? Riuscirebbero a garantire la piena assistenza al figlio e la prestazione lavorativa, senza intaccare nessuna delle due? Quanto ne risentirebbe la vita familiare e di coppia? Bisogna poi considerare che, le categorie

escluse dal beneficio, sono le stesse che spesso si trovano a vivere condizioni di particolare disagio organizzativo ed economico. Questo perché, quasi sempre, l'attività lavorativa si svolge in città molto lontane dal luogo in cui risiede il nucleo familiare d'origine e quindi viene a mancare quel supporto sociale che permetterebbe di avere un aiuto concreto e gratuito da persone fidate, soprattutto nelle situazioni di emergenza come l'improvvisa malattia di un figlio, senza gravare ulteriormente sul bilancio familiare.

Il legislatore con l'introduzione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha fornito dei validi strumenti per cercare di modulare gli impegni lavorativi e le esigenze genitoriali. Tuttavia restano dei limiti oggettivi che rendono difficile il "mestiere" di genitore; non tanto nella concreta attuazione di tutti quegli espedienti che consentono di tirare avanti, ma, soprattutto, nel vivere serenamente un'esperienza straordinaria ma digrande impegno. Molte delle forme di assenza previste dalla normativa a tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevedono decurtazioni im-

portanti dello stipendio, mancata maturazione delle ferie, interruzione del computo dell'anzianità di servizio ed ovviamente hanno una durata ben limitata. Inoltre, dovendo comunque far fronte ad impegni inderogabili, il dipendente è costretto ad assentarsi frequentemente e per lunghi periodi e spesso senza avere la possibilità di informare per tempo l'amministrazione, creandole di fatto anche delle difficoltà organizzative.

Se davvero si vuole parlare di sostegno alla maternità e paternità per tutti, bisogna rivedere il divieto posto dall'attuale normativa e considerare i militari, gli appartenenti alle FF.PP. e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali cittadini, uomini, donne e genitori come tutti gli altri.

In sostanza si potrebbe richiedere l'orario di lavoro part-time per tanti validissimi motivi. Inoltre, se da un lato è doveroso garantire i servizi alla comunità forniti dalle particolari categorie di lavoratori in esame, dall'altro non si comprende perché l'esclusione normativa sia a priori, senza dare alle varie amministrazioni di appartenenza, la possibilità di effettuare un bilanciamento di interessi tra le necessità organizzative delle istituzioni e quelle del singolo lavoratore. Prevedere la possibilità,

anche solo per particolari condizioni, di accedere al contratto di lavoro part-time, permetterebbe di vivere l'esperienza genitoriale ed eventualmente, di fornire assistenza al familiare, senza penalizzare né la vita privata né la pubblica amministrazione. Infatti, quest'ultima, saprebbe in tempo utile le ore prestate dal dipendente e lo retribuirebbe in misura proporzionale. Verrebbero così garantite entrambe le necessità, quella pubblica e quella privata.

La normativa attuale invece da un lato, rende ulteriormente difficili le condizioni di una categoria di lavoratori spesso sottoposta a continui attacchi, bersaglio di tensioni sociali e sempre più frequentemente lasciata sola e senza tutele; dall'altro non permette alla Pubblica Amministrazione di organizzarsi al meglio, considerando l'effettivo impegno che ogni individuo potrà prestare.

Il mito del "soldato super uomo", quale essere indistruttibile che non ha bisogno di niente e di nessuno, dovrebbe essere superato in una realtà democratica e moderna, soprattutto, quando ci sono numerosi casi di suicidi a ricordarci la cruda realtà.

Antonio Ventriglia
Segretario Sezione
Ficisse di Seregno

Anche di recente (Cassazione n° 18626/2013) è stato ritenuto che null'altro deve provare il lavoratore che lamenta di aver contratto malattie derivabili dall'esposizione all'amianto, sia per il periodo antecedente che per quello successivo all'introduzione delle normative antinfortunistiche di settore.

E' ormai principio pacifico in giurisprudenza che le fattispecie relative alla malattia contratta sul posto di lavoro, come quella relativa all'amianto esaminata nella sentenza n° 300/2014 del Tar Liguria, sono disciplinate dall'art. 2087 codice civile, il quale introduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale, residuando con ciò alla parte che si assume lesa la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro, del danno subito e del nesso casuale tra l'attività ed il pregiudizio.

Anche di recente (Cassazione n° 18626/2013) è stato ritenuto che null'altro deve provare il lavoratore che lamenta di aver contratto malattie derivabili dall'esposizione all'amianto, sia per il periodo antecedente che per quello successivo all'introduzione delle normative antinfortunistiche di settore.

Quindi, schematicamente, il Militare che contrae in occasione di lavoro una malattia asbesto correlata deve: 1) provare l'esistenza di un rapporto di lavoro, 2) il danno subito, 3) il nesso casuale tra l'attività lavorativa e il pregiudizio sofferto.

Nel caso vagliato dal Giudice Amministrativo accade quanto segue.

Il Militare ricorrente riferisce di essere stato congedato dall'Arma presso cui prestò servizio per molti anni, ricollegando alle condizioni di lavoro i propri problemi di salute.

L'interessato ricorda di aver più volte richiesto, ma vanamente, che il datore di lavoro apprestasse una miglior tutela della salute nei luoghi di prestazione dell'attività d'istituto, sì che si determinò ad adire il giudice del lavoro di La Spezia per sentir dichiarare l'amministrazione responsabile per l'insorgenza delle patologie denunciate; il tribunale allora adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sì che la causa è stata riassunta con apposito atto con cui sono formulate le domande di accertamento e condanna della controparte.

Questa si è costituita in giudizio con memoria, chiedendo respingerla la domanda.

Il tribunale amministrativo ha, dal canto suo, disposto accertamenti medici sulla questione: l'università di Genova ha depositato quindi la re-

lazione demandata.

Il contenzioso è relativo al diniego opposto dall'amministrazione della difesa al riconoscimento della responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro per la patologie che l'interessato ha sviluppato nel tempo.

Il Militare ha prestato servizio per molti anni in qualità di elettricista della marina militare, per oltre quindici è stato imbarcato sulle navi ed ha operato in un ambiente in cui risultava utilizzato l'amianto a fini di coibentazione termica ed acustica.

Tale circostanza non è contestata, posto che la difesa dell'amministrazione ammette che l'asbesto era impiegato nelle testate dei motori, nella coibentazione di apparati posti nei locali apparato-motore e per la coibentazione dei condotti di scarico dei motori, delle tubolature e di taluni apparati di bordo.

La memoria conclusionale dell'avvocatura dello Stato eccepisce invece che le fibre impiegate sul naviglio erano derivate dal crisotilo, sì che esse sarebbero meno pericolose di quelle denominate anfibioli, per cui la loro inalazione non avrebbe potuto comportare delle conseguenze giuridicamente rilevanti.

Quest'ultima tesi non può essere condivisa, posto che la normativa vigente opera delle distinzioni tra i due materiali che sono in via di superamento, come si deduce dalla legislazione europea che tende ad una considerazione unitaria dell'amianto in relazione al rischio che esso ha per la salute dell'uomo (art. 59 ter del d.lvo 19.9.1994, n. 626, introdotto dall'art. 2 del d.lvo 25.7.2006, n. 257).

Il Militare assume che la prolungata esposizione ai materiali nocivi gli ha procurato i gravi danni alla salute che la documentazione medica evidenzia al di là di ogni dubbio, e conclude per la condanna dell'amministrazione militare al risarcimento dei danni subiti, chiedendo l'applicazione dell'art. 2043 c.c.; il Collegio osserva a tale riguardo che spetta alla decisione del giudice la qualificazione della domanda ove la stessa sia di incerta individuazione, mentre la potestà decisionale deve rimanere negli ambiti designati dalle parti, ove le stesse siano state pun-

Amianto: patologia contratta sulle navi

tuali a tale riguardo.

La questione sorge proprio relativamente all'individuazione operata dal ricorrente dell'art. 2043 c.c. come della norma che fonda il diritto di cui è chiesto l'accertamento: in proposito la giurisprudenza ha acquisito la nozione secondo cui le fattispecie come quelle in questione sono disciplinate dall'art. 2087 c.c. che introduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale, residuando con ciò alla parte che si assume lesa la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro, del danno subito e del nesso casuale tra l'attività ed il pregiudizio sofferto.

Diverso è lo stato in cui l'art. 2043 c.c. pone il ricorrente, che è onerato della dimostrazione di tutti i profili della vicenda dedotta in causa; in tale situazione si osserva che l'esplicita indicazione dell'art. 2043 c.c. è tuttavia accompagnata dall'enunciazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto azionato ai sensi dell'art. 2087 c.c. sì che la decisione può essere assunta sulla base di entrambe le disposizioni.

Tanto premesso va notato che le osservazioni già svolte consentono di ritenere assodate la dipendenza dell'interessato dalla marina militare, la sua presenza sulle navi coibentate da amianto per oltre quindici anni, l'attività di elettricista svolta sulle stesse che comportava la non contestata necessità di bucare o movimentare i pannelli di amianto, e le malattie contratte dal ricorrente.

La ctu licenziata dal tribunale ha appurato a quest'ultimo proposito che il sottufficiale si sottopose ad una serie di esami volti ad accertare l'eventuale insorgenza del temuto mesotelioma pleurico, malattia letale di cui è predicata la diretta derivazione dall'inalazione delle fibre di asbesto.

Nel giro di meno di un anno l'interessato fu sottoposto all'asportazione di parte della pleura, restò assente dal lavoro per un anno e la conclusione fu che egli risulta affetto da asbestosi pleuro-polmonare di grado medio-grave, situazione che comporta la marcata ipofonesi dell'ambito toracico destro ed alla base del sinistro, la riduzione del murmure vescicolare più marcata a destra, la tosse stizzosa specie notturna, la dispnea e la febbre riacutizzante.

La ctu ha evidenziato la diretta derivazione della malattia dalla prolungata esposizione del militare alle fibre dell'amianto, con una osservazione sul nesso causale che il tribu-

nale condivide.

L'esame dei reperti e delle risultanze delle tac e pet disposte sul paziente ha infatti sempre fornito indicazioni univoche circa la patologia sopra indicata, smentendo così le conclusioni cui erano giunti i medici militari, che avevano contrastato tale diagnosi sulla base del mancato rinvenimento delle fibre del minerale all'interno dei tessuti esaminati. La ctu osserva invece in modo convincente che tale omessa repertazione deriva dalla natura degli accertamenti svolti, che sono in grado di sincerare altrimenti circa la derivazione dall'asbesto degli ispessimenti pleurici, la situazione che aveva indotto nel 2006 alla parziale asportazione del tessuto compromesso.

La conclusione dei ctu è nel senso che "...non è possibile escludere che le patologie polmonari da cui è affetto ... siano causalmente dipendenti dal servizio prestato dal periziando nella Marina Militare a causa dell'esposizione occupazionale all'amianto e che da essa sia derivata un'infermità qualificabile in Tabella A categoria sesta..."

In ordine al nesso causale la difesa dell'amministrazione argomenta dalla formulazione della conclusione del ctu che l'interessato non avrebbe adempiuto all'onere che la legge gli imponeva, di dar la prova compiuta sia del rapporto istituibile tra il lavoro e la patologia, e soprattutto sul profilo soggettivo, non essendo stata offerta una convincente dimostrazione della colpa in cui l'amministrazione militare incorse per non aver apprestato un'adeguata prevenzione in favore dei dipendenti.

In ordine al primo profilo il tribunale rileva che la locuzione utilizzata dalla relazione in atti è sufficiente a dar conto dell'esistenza del nesso causale dell'illecito denunciato; la discussione del caso svolta dai medici universitari officiati ed i riscontri menzionati rassicurano nell'affermare che la prolungata permanenza in ambienti contornati dall'amianto si pone quanto meno come concausa nell'origine e nello sviluppo della malattia, che è di univoca derivazione dell'inalazione e ingestione delle fibre del minerale.

Il profilo soggettivo va esaminato dapprima con riferimento all'art. 2087 c.c.

A tale proposito deve richiamarsi la sentenza Cass n° 18626/13, che ha ritenuto che incomba al datore di lavoro la prova dell'approntamento delle misure necessarie per la tutela

della salute sui luoghi di lavoro, per il periodo antecedente e per quello successivo all'entrata in vigore delle norme che hanno bandito l'amianto dall'impiego industriale.

Tuttavia, anche a voler considerare la questione dal punto di vista dell'art. 2043 c.c. si osserva che da tempo si prescinde dalla rigorosa dimostrazione dell'elemento soggettivo per la ripartizione dei rischi derivanti dalla commissione dei fatti illeciti, facendosi preferire l'accollo di tali situazioni ai soggetti che sono più attrezzati a sopportarne le conseguenze. In tal senso un datore di lavoro, soprattutto se caratterizzato dal rilievo che ha l'amministrazione dello Stato, ha maggiori possibilità del singolo soggetto di ripartire i costi derivanti dalle conseguenze delle condotte illecite tenute.

Ne deriva che anche in questa situazione può ritenersi comprovata la responsabilità dell'amministrazione militare.

In ordine alla quantificazione del pregiudizio si osserva che la relazione in atti ha qualificato la patologia e le sue conseguenze come già osservato; si tratta tuttavia di una determinazione allo stato impossibile, per conseguire la quale sarebbe necessaria un'ulteriore ctu, apparendo invece più consona alla situazione una decisione basata sulla previsione dell'art. 34 comma 4 del d.lvo 2.7.2010, n. 104, disponendo perché l'amministrazione debitrice proponga al creditore un congruo importo per ristorare il danno arrecato; il termine occorrente va fissato a tale riguardo in giorni sessanta dalla notificazione della sentenza.

Il ricorso viene pertanto accolto e, per l'effetto, si dichiara la responsabilità del ministero della difesa nella causazione delle patologie respiratorie di cui soffre il ricorrente, valutate in tabella A, categoria sesta; si condanna il ministero della difesa al risarcimento del danno subito dal ricorrente tenuto conto dei principi indicati in parte motiva e si fissa il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della presente sentenza perché l'amministrazione militare proponga al ricorrente l'importo ritenuto congruo per il ristoro del danno patito, salvo il procedimento di cui all'art. 34 comma 4 secondo alinea c.p.a. in caso di inerzia dell'amministrazione o di disaccordo.

Avv. Francesco Pandolfi
(www.StudioCataldi.it)

Nel mirino da anni senza soluzione di continuità

Pensioni: la saga della perequazione

Pensioni d'oro e pensioni semplicemente pensioni nel mirino dei Governi, pensionati perseguitati senza soluzione di continuità.

Norme, diritti, principi legali sono stati calpestati e travolti. Solo la Corte costituzionale ha fatto finora da baluardo, ma quanto durerà?

Per dare un quadro prospettico della saga pensioni, riporto la storia della perequazione, emblema della persecuzione contro i pensionati, elaborata da Mino Schianchi.

Articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 – Perequazione automatica delle pensioni

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 9. Legge 3 giugno 1975, n. 160 Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria.

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica

Art. 3. L. 29 maggio 1982, n. 297. Norme in materia pensionistica. – A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed

all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria

Il meccanismo di perequazione tuttora vigente è quello introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (finanziaria 1984). All'epoca la perequazione operava ogni trimestre (con effetto dal 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio).

L'articolo 21 della legge n. 730/83 dispone che "gli aumenti della pensione sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente" e che "la percentuale [di aumento] si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%".

Dalla cadenza trimestrale alla cadenza semestrale.

In seguito con l'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986), viene stabilito che "gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengano con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno" confermando, nel contempo, che "tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine

Il meccanismo interdetto con la Finanziaria del 1984. Da allora sono stati via via modificati i meccanismi di adeguamento. Dal 2017, sulla base delle norme e in assenza di ulteriori interventi legislativi, verrà ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica per fasce di importo pensionistico.

di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente" e che "la percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%".

Dalla cadenza semestrale alla cadenza annua.

Con l'art. 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (rifirma Amato), viene stabilito che "gli aumenti a titolo di perequazione previdenziale ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno" confermando il meccanismo già definito con l'art. 21 della legge n. 730/1983 e con l'art. 24 della legge n. 41/1986. Infine, con l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995), è stato disposto che "con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno".

Pertanto, dopo la legge n.

724/94, la perequazione automatica dell'importo delle pensioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'incremento del costo della vita registrato tra il penultimo e l'ultimo anno precedenti: con effetto dal 1° gennaio si applica la perequazione rispetto all'incremento "previsionale" che viene valutato a fine novembre e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo si opera l'eventuale conguaglio qualora l'incremento reale del costo della vita sia risultato superiore a quello valutato – in via previsionale – a fine novembre.

Oltre al "solo adeguamento al costo vita" stabilito dal comma 1 dell'articolo 11 del DLgs n. 503/1992, il successivo comma 2 dello stesso articolo 11 dispone che "Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

Modifiche apportate con la finanziaria 2001 Legge 388/2000

Con l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;

- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo

Come sono cambiate le nostre pensioni dal 1996 a oggi stando ai dati elaborati dalla Uil.

Dal 1996 è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. In alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcune a perequazione. Ecco, anno dopo anno, che cosa è successo ai meccanismi di indicizzazione delle pensioni dal 1996 a oggi (elaborazione su dati UIL PENSIONI).

1996
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.252.900 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.252.950 a 1.879.350 lire lorde mensili).

• 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.879.400 lire lorde mensili).

1997
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.320.600 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.320.650 a 1.980.900 lire lorde mensili).

• 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte

SEGUE A PAGINA 18

Perequazione delle pensioni / segue

SEGUE DA PAGINA 17

il trattamento minimo (da 1.980.950 lire lorde mensili).

1998

C'è un intervento restrittivo per le pensioni più elevate: le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo non hanno alcuna perequazione.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.372.100 lire lorde mensili).

- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.372.150 a 2.058.150 lire lorde mensili).

- 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.058.200 a 3.430.250 lire lorde mensili).

- Le pensioni d'importo superiore a 5 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

1999

Con la legge finanziaria del 1998 si stabilisce che nel triennio 1999-2001 sia introdotta una quarta fascia di perequazione per la quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo. Mentre la quota superiore non avrà alcuna perequazione.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.395.400 lire lorde mensili).

- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.395.401 a 2.093.100 lire lorde mensili).

- 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.093.101 a 3.488.500 lire lorde mensili).

- 30% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.488.501 a 5.581.600 lire lorde mensili).

- 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.581.601 lire lorde mensili).

2000

Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.420.500 lire lorde mensili).

- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il

trattamento minimo (da 1.420.501 a 2.130.750 lire lorde mensili).

- 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.130.751 a 3.551.250 lire lorde mensili).

- 30% sulla quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.551.251 a 5.682.000 lire lorde mensili).

- 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.682.001 lire lorde mensili).

2001

Con la legge finanziaria del 2001 si rideterminano le fasce di pensione soggette alla perequazione automatica e si ripristina la perequazione anche sulla quota di pensione di importo superiore a 8 volte il minimo.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 2.164.800 lire lorde mensili = 1.118,03 euro).

- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 2.164.850 = 1.118,04 euro a 3.608.000 lire lorde mensili = 1.863,38 euro).

- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 3.608.050 lire lorde mensili = 1.863,39 euro).

2002-2007

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (con limiti che variavano dai 1.147,08 euro lordi mensili del 2002 ai 1.282,74 del 2007).

- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.047,09 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,90 del 2007).

- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 1.911,81 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,91 del 2007)

2008

Si amplia per il triennio 2008-2009-2010 la quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione. Nel dicembre 2007 si blocca per il solo anno 2008 la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 8 volte il minimo.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.180,70 euro lordi mensili).
- 75% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il trattamento minimo (da 2.180,71 a 3.489,12 euro lordi mensili).
- Le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

2009-2010

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010).

- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010)

2011

Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione, si torna alla situazione del 2007

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili).

- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).

2012

Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili).

- Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

2013

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il



trattamento minimo (fino a 1.443,00 euro lordi mensili).

- Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

2014

Così nella legge di stabilità 2013:

a) Indicizzazione al 100% del costo vita per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 Euro)

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.981,72 Euro)

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.477,15 Euro)

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (2.972,58 Euro)

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il

trattamento minimo INPS.

In virtù di tale disposizione le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS nell'anno 2014 si vedranno riconoscere l'adeguamento al 40% esclusivamente per la fascia fino a sei volte il trattamento minimo, mentre la parte eccedente non subirà alcuna rivalutazione. l'adeguamento per tale categoria di pensioni corrisponde a 14,27 euro mensili).

Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l'adeguamento delle pensioni al 45%, in luogo dell'attuale 40%, su tutto l'importo pensionistico e, quindi, senza limitazioni.

Dal 2017, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, verrà ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica per fasce di importo pensionistico del 100%, 90% e 75%, come sopra descritto.

Pino Nicotri
(Blitz quotidiano)

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Castaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

Visita il nostro sito:

www.ilnuovogiornaledemilitari.it

aggiornato quotidianamente

Sentenza del TAR del Lazio

L'indennità di **supercampagna** non spetta a tutti

Soltanto ai militari impiegati presso strutture con particolare grado di preparazione e di addestramento operativo

Nella controversia in esame i ricorrenti sottufficiali hanno chiesto la corresponsione della indennità di supercampagna che sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai reparti, anche se distaccati, inquadrati nel medesimo modo e svolgenti le medesime funzioni di quelli che tale indennità percepiscono. Il tutto in analogia con quanto previsto dall'art. 5, co. 9, del D.P.R. 394/95. Il TAR ha rigettato il ricorso precisando che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche molto recente, non è possibile la corresponsione della indennità cd. di supercampagna prevista dal DPR n. 360/1996 (cfr. sentenza Tar Lazio, sez. I bis, 15 maggio 2014 n. 5143; 16 aprile 2014 n. 4101; 17 febbraio 2014 n. 1903) al di fuori dai casi previsti. Tale indennità, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato DPR n. 360/1996, spetta al personale applicato alle strutture individuate con decreto del Ministero della Difesa che devono mantenere un costante livello operativo ed addestrativo.

Sostengono i ricorrenti che l'attività da loro svolta è omologa a quella di altri reparti cui è riconosciuta la predetta indennità impiegati nella stessa area aeroportuale. In particolare, fanno riferimento al 155° Gruppo Volo

Piacenza, in forza al 50° Stormo di Piacenza come pure la 115^a Squadriglia radar Remota di Capo Mele, cui essi appartengono. Nel ricorso prospettano pertanto essenzialmente tale circostanza e richiamano una norma contenuta nel provvedimento di concertazione delle Forze Armate del 20.7.1995, in particolare l'art. 5, comma 9, del DPR n. 394/95 "L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non

è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni". In realtà, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il successivo DPR n. 360/1996, che ha disciplinato concretamente l'indennità di supercampagna prevista dall'art. 3 della legge n. 78/83, attribuisce un ulteriore aumento percentuale all'indennità operativa di base (cosiddetta di campagna) solo al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento che comunque devono essere comprese in un contingente massimo di unità indicato con decreto del Ministero della Difesa su proposta del Capo di Sta-

to Maggiore della difesa di concerto con il Ministero del Tesoro.

L'Amministrazione, nell'individuazione di tale personale esercita un potere discrezionale sorretto da una specifica istruttoria che tende ad individuare le organizzazioni militari che hanno le caratteristiche e la priorità per lo stesso riconoscimento. Il personale che rientra nelle medesime strutture ha dunque diritto alla maggiorazione prevista, ferma restando la distinzione tra l'indennità di supercampagna e la più generale indennità di campagna (ciascuna di esse ha peraltro diversa fonte normativa e forme autonome di applicazione).

Pertanto, l'indennità di supercampagna non può essere invocata dal perso-

nale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata. A tale personale spetta invece l'indennità di campagna. In altre parole, l'indennità di supercampagna non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo. L'individuazione concreta di detto personale è affidata a scelte di natura tecnico discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità e abnormità.

Nel caso di specie, d'altra parte, non risulta irragionevole, né fonte di disparità di trattamento, l'esclusione dalla percezione dell'indennità rivendicata. Non emerge infatti alcun supporto normativo per consentire l'estensione dell'indennità di supercampagna a personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata, atteso che tale evenienza viene a porsi in contrasto con la specifica norma di riferimento, che opera una netta selezione dei soggetti beneficiari (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 10828/2013).

(gazzettaamministrativa.it)

Cassazione

Pubblico impiego: le mansioni di fatto restano fuori dal TFR

Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 14 maggio 2014 n. 10413
Indennità di buonuscita commisurata alla effettiva retribuzione percepita. È questo l'ultimo orientamento della Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza del 14 maggio 2014, n. 10413), che risolve così un contrasto già esistente sul punto.

Gli emolumenti computabili (articoli 3 e 38 del Dpr 1032/1973) sono dunque previsti tassativamente dalla legge, sicché ogni altro trattamento ulteriore non può essere considerato pur avendo natura retributiva; del resto, la Corte costituzionale con la sentenza 243/1993 aveva già escluso che la natura retributiva di un emolumento determini automaticamente la sua inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Questi principi si applicano anche quando il pubblico dipendente esercita di fatto mansioni superiori al proprio inquadramento.

Circolare Persomil

Cessazione dal servizio: a domanda e collocamento in ausiliaria

La Direzione Generale del personale ha diramato la circolare M_D GMIL 1009116 del 7 luglio 2014 avente per oggetto: "Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2014 degli Ufficiali e dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" - Attivazione della procedura finalizzata all'assegnazione dei posti vacanti per il personale dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

Riportiamo il testo della circolare:

AAA AAA AAA AAA

<<Seg. circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SGR 2014/0027534 del 31 gennaio 2014.

AAA AAA AAA AAA

1. Con circolare n. M_D GMIL 0966561 del 9 giugno 2014, integrata in data 20 giugno 2014, è stata approvata la graduatoria degli Ufficiali e dei Marescialli che cessano anticipatamente dal servizio, a domanda, nel corso del 2014, ai sensi della normativa in oggetto.

In particolare si evidenzia che sono risultati ricoperti 488 dei 650 posti destinati ai Marescialli dal decreto ministeriale 30 agosto 2013. Pertanto, rimangono ancora 162 posti da assegnare esclusivamente a tale categoria di personale.

2. Preso atto che il numero di domande di cessazione non è stato sufficiente a coprire il contingente annuo dei Sottufficiali che la norma prevedeva per il 2014, lo Stato Maggiore della Difesa, con foglio del 25 giugno 2014, ha chiesto a questa Direzione Generale di valutare la possibilità di attivare una nuova procedura al fine di ricoprire i posti risultati vacanti per i Marescialli. Al riguardo, tenuto conto che la finalità precipua della norma è la riduzione della consistenza numerica del personale militare e che sussiste la relativa copertura finanziaria,

si ritiene condivisibile la valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla richiesta dello Stato Maggiore della Difesa. Pertanto, come accaduto per il 2013, con la presente circolare viene indetta una procedura straordinaria finalizzata alla copertura di 162 posti rimasti vacanti a seguito dell'approvazione della predetta graduatoria dei Marescialli, riservata esclusivamente a tale categoria di personale.

3. In tale quadro, i soli Marescialli che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore per la cessazione dal servizio a domanda con accesso al trattamento pensionistico, specificati al para. 2., lettera b. della circolare a seguito, potranno produrre, entro il 30 settembre 2014, al Reparto/Ente di appartenenza, secondo lo schema in allegato B alla presente circolare, istanza intesa a ottenere la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria con decorrenza 31 dicembre 2014. Stante il limitato tempo per l'istruttoria delle pratiche e per l'adozione dei formali provvedimenti di cessazione dal servizio, i Marescialli interessati hanno facoltà di revocare le istanze di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, già avanzate, producendo apposita domanda al Reparto/Ente di appartenenza, fino al giorno che precede la data di notifica dei decreti di accoglimento delle medesime istanze e, in ogni caso, non oltre il 30 novembre 2014.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente si rimanda alle disposizioni impartite con circolare a seguito, con particolare riferimento all'istruttoria e all'invio a questa Direzione Generale delle istanze di cessazione, alla definizione delle stesse e alle avvertenze....>>.

d'ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

Persomil ha emanato il 17 luglio 2014 la circolare M_D GMIL 1028458 relativa al <<Collocamento in Aspettativa per Riduzione di Quadri (A.R.Q.) - anno 2014>>.

Questo il testo:

<<Rife.: f. n. 10006648/A/7/1 datato 28 maggio 2014 dello Stato Maggiore della Marina (non a tutti).

Seguito:

a. circolare M_D GMIL II 5 1 0317783 datata 30 giugno 2010;
b. circolare M_D GMIL0 II 4 1 0102348 datata 8 marzo 2011;
c. circolare M_D GMIL2 VDGM II 4 1 0196886 datata 11 luglio 2013.

1. Questa Direzione Generale, con le circolari a seguito a. e c., ha fornito indicazioni applicative in materia di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli Ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente, ai sensi dell'articolo

909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare.

2. Nel merito, si comunica che, per il 2014, fermi restando i principi generali stabiliti con la citata circolare a seguito a. le istanze di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovranno essere presentate -utilizzando tassativamente il modello allegato- entro il:

☒ 5 settembre 2014, da parte degli Ufficiali appartenenti al "1° blocco" (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente);

☒ 21 novembre 2014, da parte degli Ufficiali appartenenti al "2° blocco" (ovvero, gli Ufficiali che abbiano avuto, dopo la data del 2 settembre 2014, partecipazione della promozione ai gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti (es.: Ufficiali promossi al grado di Colonnello/Capitano di Vascello nella posizione di "a disposizione").

Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri

Si comunica che eventuali istanze presentate dal personale interessato antecedentemente alla data della presente saranno considerate valide.

3. Si rappresenta, inoltre, che le eventuali istanze di revoca delle domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovranno essere presentate improrogabilmente entro il:

☒ 19 settembre 2014, da parte degli Ufficiali appartenenti al "1° blocco";

☒ 28 novembre 2014, da parte degli Ufficiali appartenenti al

"2° blocco".

Si ribadisce che i termini fissati per l'esercizio della facoltà di revoca sono da ritenere perentori, intendendo così escludere la possibilità di riesame, a qualsiasi titolo, delle istanze di revoca presentate successivamente alle date riportate (farà fede l'assunzione a protocollo da parte del Comando/Ente). Su tale punto gli Ufficiali istanti dovranno espressamente dichiarare sulla domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (modello allegato) di essere a conoscenza

dei termini stabiliti per la presentazione delle eventuali istanze di revoca.

4. Per quanto sopra, sia assicurata la diramazione della presente circolare (reperibile anche sul sito web www.difesa.it e sul sito intranet di questa Direzione Generale) fino ai minimi livelli ordinativi, affinché venga partecipata capillarmente al personale dipendente>>.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

Allegato "B"
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
- II Reparto - 5^a Divisione
Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome del richiedente) _____, effettivo al (Reparto/Ente di appartenenza) _____, chiede di essere collocato in congedo nella categoria dell'ausiliaria ai sensi degli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza 31 dicembre 2014.

A tal fine dichiara:
- di essere nato a _____ il _____;

- di essere disponibile ad essere impiegato, una volta collocato in ausiliaria, nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione, ai sensi degli articoli 886, comma 1 e 992, comma 4 del richiamato decreto legislativo;

- di eleggere domicilio, se collocato in ausiliaria, nel Comune di _____, Provincia di _____.

(firma dell'interessato)

(timbro lineare del Reparto/Ente di appartenenza del militare)

Domanda presentata il ____/____/____ ed assunta a protocollo con n. _____.

(firma del Comandante del Reparto/Ente)

Le notizie sono tante e tali che anche gli addetti ai lavori non sono sempre in grado di rispondere ai dubbi dei cittadini. Prestazioni che cambiano da Regione a Regione

Servizi sanitari e categorie protette

CON IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI, SPESSO LE NORME E LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO CAMBIANO DA REGIONE A REGIONE.

ATTUALMENTE TUTTI GLI ASSISTITI CHE HANNO INFERMITÀ PARTICOLARI HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DI UN CICLO DI CURE TERMALI CON ONERI A CARICO DEL SSN:

Le cure termali gratuite sono considerate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) una componente importante nell'ambito della prevenzione e delle terapie con metodi naturali (acque e fanghi).

Si tratta di una posizione ufficiale di grande significato sociale che trova solo rari e limitati riscontri in altri paesi.

Esistono infatti patologie e disfunzioni nei confronti delle quali è dimostrata statisticamente, anche se non del tutto verificata sul piano scientifico, l'efficacia del termalismo se eseguito in modo corretto e sotto controllo medico.

La prescrizione del medico curante. Alle cure termali gratuite possono accedere quei pazienti la cui patologia è stata riscontrata dal medico curante e purché sia elencata nel Decreto del Ministero della Sanità.

È sufficiente la richiesta, su ricetta rossa, del medico di famiglia o dello specialista e questa deve indicare la diagnosi e il relativo ciclo di cure da praticare.

Il Servizio Sanitario Nazionale si fa carico per ciascun assistito di un solo ciclo di cura nell'arco di un anno solare (gennaio-dicembre). Le eventuali cure aggiuntive sono a carico dei pazienti.

Ogni paziente, iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure (uno solo in un anno) che sono interamente a carico del SSN limitatamente alle patologie in gra-

do di trarre beneficio da questi trattamenti. Per ottenere il diritto d'accesso alle cure si deve essere in possesso di un certificato, rilasciato dal proprio medico curante (la prescrizione deve essere compilata sulla ricetta rosa, quella appunto che hanno i medici di famiglia) o da uno specialista in una delle patologie trattate, a condizione che sia in possesso dell'apposito ricettario. Il primo e importante presupposto è che nella ricetta venga ben specificata la diagnosi per quella patologia che il paziente intende curare attraverso i trattamenti termali.

Il Ministero della Salute ha pubblicato, l'elenco delle patologie curabili appunto con le acque termali. Nella richiesta dovrà essere indicata la diagnosi corrispondente ad una delle patologie riportate di seguito:

- Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
- Rinopatia vasomotoria;
- Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
- Malattie cardiovascolari;
- Postumi di flebotomie di tipo cronico;
- Malattie ginecologiche;
- Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
- Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
- Malattie dell'apparato urinario;
- Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
- Malattie dell'apparato gastroenterico;
- Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi;
- Malattie reumatiche;
- Osteoartrosi ed altre forme

degenerative;

- Reumatismi extra-articolari;
- Malattie dermatologiche;
- Psoriasi;
- Dermatite seborroica ricorrente;

Tipologie di lavoratori che possono fruire di prestazioni termali

Generalmente tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, possono accedere alle cure termali a patto che si trovino nella condizione di essere al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario. Una situazione a parte è quella che riguarda gli appartenenti alle categorie dei cosiddetti "mutilati" e "invalidi di guerra o per servizio": essi hanno diritto alle cure prescritte in base al proprio stato di invalidità, secondo i limiti previsti dalla vigente normativa e naturalmente dai rispettivi CCNL; in questo caso sarà possibile avvalersi del congedo per cure che rientra nella disciplina delle assenze per malattia. Nel caso in cui il medico della Asl o degli Enti Previdenziali individui l'assoluta necessità di ricorrere per la terapia o la riabilitazione delle patologie ad un trattamento termale pestivo, e quindi non sia possibile un differimento del trattamento, il paziente/dipendente potrà recarsi presso le Terme "indicate" per tali trattamenti, usufruendo del congedo per malattia. Ciò è riportato in una normativa, ribadita da alcune pronunce della Corte di Cassazione, che ha messo in evidenza la necessità da parte del medico che prescrive la ricetta di specificare il motivo per cui, rispetto alle cure prescritte, non risulta possibile l'indifferibilità del trattamento né l' idoneità terapeutica riabilitativa.

Normativa sui ticket

Per quanto riguarda i ticket, esistono tre diverse categorie:

- 1) coloro che non usufruisco-

no dell'esenzione e pagano una quota fissa di 50 euro per tutto il ciclo di cure con un'età compresa tra 6 e 65 anni;

2) coloro che risultano parzialmente esentati dal ticket (pagano una quota fissa di euro 3,10) e sono sostanzialmente: a) cittadini con meno di sei anni o più di 65 che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito non supera 36.151,98 euro; b) coloro che sono titolari di pensione sociale e anche i loro familiari, con un reddito non superiore a 8.263,31 che può "arrivare" fino a 11.362,05 con un coniuge e altri 516,46 euro per ogni figlio a carico. Tale situazione è valida anche per i titolari di pensione "al minimo" che hanno più di 60 anni, per i disoccupati, gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie II, III, IV e V. Per quelli invece che appartengono alla VI, VII, VIII la parziale esenzione del ticket è applicabile limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante. Inoltre, usufruiscono dell'esenzione parziale anche gli invalidi civili dal 67% al 99%, quelli con assegno di accompagnamento, gli invalidi del lavoro con validità inferiore a 2/3 ma solo per quelle prestazioni relative alla patologia invalidante (questo presupposto vale anche per tutte le altre categorie), i ciechi, i sordomuti, gli invalidi di guerra che appartengono alla categoria VI, VII e VIII che non risultano titolari di pensione diretta vitalizia, gli invalidi di guerra non titolari di pensione diretta dalla prima alla quinta categoria per tutte le patologie, mentre per le

Ultime tre categorie questo presupposto è valido solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante e i portatori di patologie neoplastiche maligne.

- 3) la categoria dei pazienti totalmente esenti dal ticket (quelli

Assegni familiari adeguati dal 1° luglio

Con circolare n. 7672014 l'Inps ha fissato i nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015, per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 con il predetto indice.

(Il testo della circolare con tutte le tabelle è disponibile per gli abbonati sul nostro sito: www.ilnuovogiornale-deimilitari.it)

cioè che non pagano nulla, solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante). Appartengono a questo gruppo: gli invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria titolari di pensione diretta (per tutte le patologie), gli invalidi di guerra dalla sesta all'ottava categoria, solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante, gli invalidi per servizio che appartengono alla I categoria, gli invalidi civili al 100%, gli invalidi con assegno di accompagnamento, i grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all'80% e i ciechi assoluti.

Decreto della Difesa

Infermità causa di non idoneità al servizio militare

È STATO DIRAMATO DALLA Difesa il DECRETO 4 giugno 2014 con cui è stata approvata la nuova direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Per il personale militare di carriera già in servizio l'elenco costituisce solo una guida di orientamento; per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria e agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico.

3. Per il personale militare volontario già in servizio al momento di entrata in vigore della presente direttiva continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente nell'ambito della stessa categoria di personale, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento, qualora più favorevoli.

4. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedi-

mento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e il periodo necessario di temporanea inabilità.

5. L'osservazione prevista dalla presente direttiva e la procedura di accertamento clinico-diagnostico con finalità medico-legale. Tale osservazione viene praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali nei casi in cui risulti necessario un approfondimento diagnostico, eventualmente anche con ricovero.

Qualora non sussista tale necessità i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie e adibiti a mansioni che non comportano rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza ai ricoverati.

IL TESTO DELLA DIRETTIVA È DISPONIBILE PER GLI ABBONATI NELL'AREA RISERVATA DEL NOSTRO SITO IN "BANCA DATI LEGGI"

Interpello del Ministero del Lavoro Legge 104: diritto ai 3 giorni mensili per assistere persone con handicap

Riportiamo l'INTERPELLO N. 18/2014 del del 26 giugno 2014 avente per **Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 66/2003 – limitazioni al lavoro notturno.**

Riportiamo il testo:

<<L'Associazione XXXX ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

In particolare, l'istante chiede se la suddetta disposizione trovi applicazione nell'ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.

Al riguardo, acquisito il parere delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 2, citato, recante la disciplina del-

le limitazioni al lavoro notturno, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 18 bis comma 1 del medesimo Decreto, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l'adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 516 a 2.582 euro. Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la situazione prospettata dall'istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di "unico genitore affidatario" contemplata dalla norma in esame la quale, evidentemente, è principalmente volta alla tutela del minore>>.

Garante della privacy: al via il fascicolo elettronico

Primi passi concreti per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, l'insieme dei dati e dei documenti digitali che rappresentano la storia clinica e sanitaria di una persona. Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole [doc. web n. 3230826] su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - il primo di una serie di decreti attuativi previsti dalla norma di legge - che consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al Fse. Già nel 2009 l'Autorità era intervenuta in tale materia con un provvedimento generale, svolgendo un ruolo di "supplenza" in attesa di una normativa adeguata. Lo schema odierno individua i primi contenuti da attivare a livello nazionale: i dati e i documenti da inserire nel fascicolo elettronico; le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti; le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali; le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo; i criteri di interoperabilità, nonché i contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del referto di laboratorio.

Lo schema di decreto è stato elaborato nell'ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute cui ha partecipato anche l'Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione nel gennaio 2013. Il testo che ha avuto l'ok del Garante prevede, in particolare, che il paziente sia informato chiaramente e possa decidere con maggiore consapevolezza se dare il consenso all'alimentazione del Fse (in mancanza del quale il fascicolo rimarrà vuoto e quindi non accessibile, né per finalità di cura, né per finalità di ricerca o di programmazione sanitaria e monitoraggio), e in caso positivo, decidere se dare anche il consenso per finalità di cura (in mancanza del quale il fascicolo potrà essere utilizzato solo per finalità di monitoraggio, programmazione e ricerca, con le dovute garanzie di anonimato).

Il paziente potrà decidere, inoltre, con un consenso ad hoc, se far inserire nel Fse alcune informazioni di particolare delicatezza (sieropositività, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di sostanze stupefacenti, parto in anonimato). Giova comunque ricordare che la mancata adesione al Fse non preclude la possibilità di aderire alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli accessi al Fse da parte degli operatori del Ssn dovranno essere tracciabili e la consultazione del Fse dovrà essere limitata al personale sanitario che abbia in cura effettivamente il paziente, e solo per il tempo necessario. Per

scongiurare il rischio di accessi abusivi, lo schema è stato integrato prevedendo l'obbligo per il titolare del trattamento di avvisare immediatamente il Garante nel caso in cui i dati trattati nell'ambito del Fse subiscano violazioni (c.d. "data breach": derivanti da attacchi informatici, incendi o altre calamità).

Furto di identità: in Gazzetta il decreto

Publicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 150 del 1° luglio u.s.) il decreto 19 maggio 2014, n. 95, a firma del Ministro dell'economia e delle finanze, recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Il decreto, in vigore dal prossimo 16 luglio, si pone l'obiettivo di contrastare le frodi conseguenti ai furti di identità nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

A tal fine, è prevista l'istituzione di un servizio gratuito telefonico e telematico per segnalare le frodi, subite o temute, con furto di identità.

Viene data la possibilità a banche, intermediari, assicurazioni e operatori di telecomunicazioni di richiedere l'incrocio dei dati dichiarati nel corso di una operazione finanziaria o assicurativa per verificare l'effettiva identità del consumatore. In particolare, il sistema è incentrato su un archivio, di cui è titolare lo stesso Ministero firmatario del decreto, che consente di verificare i dati sull'identità di chi sta acquistando un bene di consumo.

Il sistema di prevenzione delle frodi richiede la partecipazione di due categorie di soggetti, in base al diverso livello di consultazione dell'archivio:

a) gli aderenti diretti, ossia le banche e gli intermediari finanziari, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e le imprese di assicurazione;

b) gli aderenti indiretti, ossia i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili di prevenzione frodi.

Gli aderenti possono inviare all'archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o comunque facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Gli aderenti non solo chiedono verifiche sui dati, ma alimentano l'archivio con le informazioni relative ai casi di rischio di frodi.

**Durante il mese di agosto
gli uffici resteranno chiusi.**

Riapriranno il 1° settembre 2014.

**Il servizio telefonico riprenderà
il 12 settembre 2014**

**Ti sei ricordato
di rinnovare
l'abbonamento?
AFFRETTATI!!!
Così non perderai
nessuna copia
del giornale**



Gestione dipendenti pubblici: modalità di presentazione ricorsi ai Comitati di vigilanza

Quali sono le modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici?

A partire dal 1° gennaio 2014 l'istanza relativa ai ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici (ricorsi avverso gli atti assunti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché di prestazioni previdenziali) dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico: - in via diretta dai cittadini (iscritti o pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici), dotati di PIN, tramite accesso al sito internet dell'Istituto e successivamente ai "servizi online", nonché dalle loro Amministrazioni/Enti datori di lavoro;

Tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.

E' stato comunque garantito un periodo transitorio durante il quale, a partire dal 31 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, era possibile presentare i ricorsi amministrativi sia te-

lematicamente che, secondo le consuete modalità, in formato cartaceo.

Al termine del periodo transitorio l'impiego del canale telematico è diventato esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto (Circolare Inps n. 151 del 2013).

Cumulabilità equo indennizzo e pensione privilegiata di perequazione

Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata ordinaria?

Si. Tuttavia, ai sensi dell'art. 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, se l'interessato ottiene prima la liquidazione dell'equo indennizzo e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell'equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.

Contributo di perequazione

Com'è noto la Corte Costituzionale con sentenza 116/2013 ha dichiarato l'incostituzionalità del contributo di perequazione cui all'art. 18, comma 22 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n.111, come modificato etc., etc.

La Direzione Centrale Pensioni (firma del Direttore Generale Nori con messaggio n. 11243 dell'11.07.2013 dispose per il blocco della ritenuta e la restituzione, riferita soltanto all'anno 2013, di quanto trattenuto. Per quanto trattenuto negli anni precedenti (anni 2011 e 2012) si riservava di comunicare le modalità di restituzione. A tutt'oggi, a me pare, non si è visto niente? Sapreste darmi qualche notizia in proposito? Non vorrei che la questione passasse nel dimenticatoio da parte dell'INPS.

L'Inps con il messaggio n. 11243 del 11 luglio 2013 ha stabilito, a seguito della pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti modalità per il solo anno 2013.

L'Inps ha emesso le modalità di restituzione, sopra descritte, per il solo anno 2013, quindi per i primi 6 mesi precedenti la sentenza della Corte Costituzionale. Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di perequazione per gli anni 2011 e 2012.

Il Messaggio INPS n. 1284/14. Con il messaggio del 22 gennaio, l'INPS ha innanzitutto ripilogato le "tappe" che hanno portato alla restituzione e, in particolare, ha richiamato l'art. 1, comma 287, della Legge di stabilità 2014, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze destinato precipuamente al rimborso delle somme in questione.

Va specificato, come peraltro indicato dall'INPS, che le somme a suo tempo trattenute non verranno integralmente restituite nel mese di febbraio 2014, dal momento che la dotazione del Fondo necessaria a tal fine è pari a soli 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

Di conseguenza, la restituzione avverrà in due tranches e, nel dettaglio, nel 2014 verrà restituito agli interessati il solo importo trattenuto nel periodo agosto - dicembre 2011.

Cedolino pensione Inps gestione dipendenti pubblici

Si può accedere on line al cedolino della pensione INPS Gestione Dipendenti Pubblici?

Si. L'Inps Gestione Dipendenti Pubblici mette a disposizione dei propri assistiti dei servizi in linea utilizzabili previa "autenticazione". Tramite codice fiscale e PIN personale (ossia un codice personale segreto necessario per accedere in modo riservato) è possibile: visualizzare la rata mensile di pensione, visualizzare e stampare copia del modello CUD, visualizzare e stampare il modello 730 già consegnato a una sede Inpdap. I pensionati, inoltre, possono iscriversi on line al servizio Sms, che consente di ricevere sul proprio cellulare ogni novità relativa alle prestazioni Gestione Dipendenti Pubblici: pensioni, prestiti, mutui, borse di studio, ecc. (Inps Gestione Dipendenti Pubblici - Servizi in linea).



il Patronato della CGIL



**Un lavoro
comune per
la tutela
dei cittadini
in divisa**

L'Inca e il Silp per la Cgil offrono alle lavoratrici e ai lavoratori della polizia di Stato e del comparto sicurezza/difesa una serie di servizi per rendere più facile l'esercizio dei diritti previdenziali e assistenziali.

Le esperienze sindacali della contrattazione collettiva, unita a quelle del patronato che da più di 60 anni difende e promuove i diritti del lavoro e di cittadinanza, si rafforza sul territorio con l'apertura di nuovi presidi, presso i quali i cittadini in divisa potranno avere la consulenza previdenziale di cui hanno bisogno.

Presso gli uffici sindacali del Silp per la Cgil e di patronato dell'Inca potrai avviare le pratiche per conoscere ed eventualmente ottenere le prestazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di:

Previdenza

- Requisiti di accesso al pensionamento di anzianità e di vecchiaia;
- Trattamento della pensione ordinaria e del T.F.S.;
- Ricongiunzioni contributive;
- Computi;
- Riscatti contributivi;
- Pensioni di invalidità;
- Pensioni di inabilità al lavoro;
- Pensioni di reversibilità.

Infortuni e malattie professionali:

- Istruttoria per il riconoscimento di patologie dipendenti da causa di servizio;
- Istruttoria per l'equo indennizzo e calcolo;
- Benefici retributivi;
- Indennità speciale "una tantum";
- Pensione privilegiata.

Sindacalisti e operatori del patronato INCA offrono, inoltre, consulenze mediche, medico-legali e tutela legale in tutti quei casi in cui gli enti previdenziali abbiano commesso errori nella valutazione delle richieste di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La nostra tutela è estesa anche ai tuoi familiari.

Rivolgiti con fiducia al Silp per la Cgil e all'Inca, troverai personale qualificato per ogni tua esigenza.

Un tuo diritto è un nostro dovere